SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

443° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 6 MAGGIO 2004

TIPOGRAFIA DEL SENATO (300)

I N D I C E

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali . . . . . *Pag.* 3
2ª - Giustizia . . . . . » 5
5ª - Bilancio . . . . . » 16
7ª - Istruzione . . . . . » 27
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . . » 43
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . . » 45

Commissioni bicamerali

Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale . . *Pag.* 74
Inchiesta sul ciclo rifiuti e connesse attività illecite . . . » 75
Inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti . . . . . » 77

Sottocommissioni permanenti

5ª - Bilancio - Pareri . . . . . *Pag.* 80

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 6 MAGGIO 2004

401ª Seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno D'Alì.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(2625) ***VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale***
(Esame e rinvio)

Il relatore MALAN *(FI)* illustra il disegno di legge in titolo, che novella l'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, prevedendo che gli Statuti dei comuni possano conferire l'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale anche ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune. Tale proposta si riallaccia alla Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, firmata a Strasburgo il 5 febbraio 1992, il cui Capitolo C prevede che gli Stati contraenti concendano il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni locali a ogni residente straniero in possesso dei requisiti richiesti per i cittadini e che abbia risieduto legalmente e abitualmente nello Stato nei cinque anni precedenti le elezioni; ricorda, peraltro, che l'Italia si è avvalsa della facoltà di ratificare la Convenzione limitatamente ai Capitoli A e B dell'accordo. La *ratio* di tale limitazione va rinvenuta nel principio espresso dall'articolo 48 della Costituzione, che riserva il diritto di voto ai soli cittadini.

Il disegno di legge in esame si pone quindi in coerenza, peraltro diminuendo a tre anni il requisito della regolare residenza, con il Capitolo C

della Convenzione di Strasburgo, il quale – pur non ratificato – non solo ha trovato eco nell'articolo 8 del testo unico sugli enti locali, ma è anche esplicitamente richiamato nell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, recante la disciplina dell'immigrazione.

Dopo aver ricordato che la disciplina in esame concerne una materia certamente rientrante nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, a norma dell'articolo 117, comma secondo, lettere *a)* e *p)*, manifesta la propria contrarietà alla iniziativa in esame – alla quale si unisce quella del senatore Stiffoni, che non potendo partecipare ai lavori della Commissione gli ha richiesto di riferire in tal senso – ritenendo indispensabile una modifica dell'articolo 48 della Costituzione: l'esercizio del diritto di voto, infatti, non può non accompagnarsi agli obblighi e ai vincoli che discendono dalla qualità di cittadino; a tale proposito ricorda che la disciplina in materia di cittadinanza richiede un requisito di regolare residenza sul territorio italiano non particolarmente elevato, anche se purtroppo i tempi per l'attribuzione della cittadinanza risultano spesso indebitamente prolungati a causa di censurabili tempi burocratici.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 6 MAGGIO 2004

340ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(490) ***BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 21 aprile scorso.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si procederà nell'esame degli emendamenti accantonati nel corso delle precedenti sedute (già ripubblicati in allegato al resoconto della seduta del 21 aprile scorso) e ricorda come, nella medesima seduta, il relatore Bucciero abbia sottoposto all'attenzione della Commissioni talune ipotesi di modifiche volte a superare le ragioni di detto accantonamento.

Il relatore BUCCIERO *(AN)* presenta quindi l'emendamento 1.100 con il quale propone l'istituzione di un unico Collegio, al quale apparterranno gli iscritti ai distinti albi degli investigatori giudiziari e degli investigatori privati. Il Collegio sarà composto da un Consiglio nazionale con sede in Roma e da tre consigli interregionali e la vigilanza sull'esercizio della professione sarà esercitata dal Ministro della giustizia. Ad avviso del relatore, la nuova formulazione dell'articolo 1, ove accolta, consentirebbe di superare le numerose obiezioni sollevate nel corso dell'*iter* del disegno di legge in relazione alla disciplina dell'attività professionale in questione.

Il senatore FASSONE *(DS-U)* esprime perplessità in quanto il Collegio gli appare essere un modo per mascherare l'istituzione di un vero e proprio Ordine professionale.

Il presidente Antonino CARUSO interviene quindi per puntualizzare che la complessiva proposta che il relatore intende formulare, anche attra-

verso la presentazione di ulteriori emendamenti, provvede ad operare una distinzione tra chi esercita la professione in ambito giudiziario e in regime di esclusiva e gli altri investigatori per i quali l'iscrizione all'apposito albo varrebbe solo come fattore di riconoscibilità dell'attività svolta.

Dopo ulteriori brevi interventi dei senatori ZANCAN *(Verdi-U)*, FASSONE *(DS-U)* e, nuovamente del PRESIDENTE, questi pone quindi in votazione l'emendamento 1.100 del relatore che, previa dichiarazione di astensione del senatore DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*, risulta accolto. Sono conseguentemente preclusi l'emendamento 1.4 e l'emendamento 1.7.

Con il parere contrario del relatore, e dopo che il senatore DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)* ha annunciato su di esso il voto favorevole, la Commissione respinge l'emendamento soppressivo 16.1.

L'emendamento 16.2 risulta precluso per effetto dell'approvazione dell'emendamento 1.100.

Il relatore BUCCIERO *(AN)*, presenta quindi l'emendamento 16.100 di coordinamento rispetto all'articolo 1 prima modificato, che, posto ai voti, risulta approvato.

La Commissione approva poi l'articolo 16 come emendato.

Il senatore ZANCAN *(Verdi-U)* osserva che dovrebbe prevedersi, ai fini di una più corretta forma di rappresentatività professionale, di riservare la carica di Presidente del Consiglio nazionale, nonché quella di segretario, agli appartenenti all'albo degli investigatori giudiziari.

Il relatore BUCCIERO *(AN)*, nel recepire tale indicazione, presenta l'emendamento 19.100, che, posto in votazione, risulta accolto.

La Commissione approva poi l'articolo 19, come modificato.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata nuovamente oggi alle ore 14,15.

La seduta termina alle ore 9,30.

341ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(490) ***BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il presidente Antonino CARUSO *(AN)* avverte che si riprenderà l'esame degli emendamenti e degli articoli accantonati, già avviato nella seduta antimeridiana, a partire dall'articolo 24. Ricorda che i predetti emendamenti sono stati ripubblicati in allegato al resoconto della seduta del 21 aprile scorso.

Con il parere contrario del relatore BUCCIERO *(AN)*, la Commissione respinge l'emendamento 24.1, mentre, in coerenza con l'approvazione dell'emendamento 1.100 sostitutivo dell'articolo 1, il relatore presenta l'emendamento 24.100, volto a considerare i due distinti albi in cui si articolano i consigli interregionali.

Tale emendamento, posto ai voti, è approvato.

L'emendamento 24.2 risulta precluso per effetto dell'approvazione dell'emendamento 1.100.

Con il parere contrario del RELATORE *(AN)*, la Commissione respinge poi l'emendamento 24.3 (nuovo testo).

La Commissione approva quindi l'articolo 24, come modificato.

Successivamente si passa agli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 25. Dopo che è risultato respinto l'emendamento 25.1, soppressivo dell'articolo, il RELATORE *(AN)* presenta l'emendamento 25.100, che posto ai voti è approvato. Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 25.2, 25.3, 25.4 e 25.5.

Posto ai voti, è approvato l'articolo 25 come modificato.

Con il parere contrario del RELATORE *(AN)*, posto ai voti è respinto l'emendamento 26.1, mentre è approvato l'emendamento del relatore 26.100.

Posto ai voti, è approvato l'articolo 26 nel suo complesso.

Il RELATORE *(AN)* presenta e illustra gli emendamenti 27.101, 27.102, 27.104, 27.100 e 27.103.

Il PRESIDENTE pone quindi separatamente in votazione gli emendamenti 27.101, 27.102, 27.104, 27.100 e 27.103 che risultano approvati. Gli emendamenti 27.6 e 27.7 risultano pertanto assorbiti.

La Commissione approva quindi l'articolo 27 come modificato.

Passando all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 28, il relatore BUCCIERO *(AN)* presenta gli emendamenti 28.100, 28.101 e 28.102 – di contenuto identico all'emendamento 28.2 – che, posti separatamente ai voti, sono approvati.

La Commissione approva successivamente l'articolo 28 come modificato.

Con riferimento agli articolo 30 e 31, il relatore comunica che si farà carico di proporre alla Commissione una serie di proposte di coordinamento che potranno essere poste in votazione prima del conferimento del mandato a riferire all'Assemblea.

Conviene la Commissione.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 32.

Con il parere contrario del RELATORE *(AN)*, è respinto l'emendamento 32.1, mentre lo stesso relatore si esprime in senso favorevole sull'emendamento 32.2 che, posto ai voti, risulta approvato. Sono conseguentemente dichiarati preclusi i successivi emendamenti 32.3 e 32.4.

Previo parere favorevole del RELATORE *(AN)*, la Commissione accoglie l'emendamento 33.1, soppressivo dell'intero articolo, precludendo in tal modo la votazione dei successivi emendamenti 33.2, 33.3, 33.4 e 33.5.

Il relatore BUCCIERO *(AN)* preannuncia proposte di coordinamento per quanto riguarda gli articoli 34, 37, 39 e 40 .

Nel convenire, la Commissione passa quindi all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 41.

Il RELATORE *(AN)* presenta l'emendamento 41.100, interamente sostitutivo dell'articolo.

Posto ai voti, viene quindi approvato l'emendamento 41.100 e conseguentemente risulta precluso l'emendamento 41.2.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 490

Art. 1.

1.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. È istituito il collegio degli investigatori al quale appartengono gli iscritti all'albo degli investigatori giudiziari e all'albo degli investigatori privati che esercitano le attività elencate all'art. 41. Sono investigatori giudiziari coloro i quali prestano collaborazione al difensore nello svolgimento delle indagini difensive di cui al libro V, titolo VI-*bis*, del codice di procedura penale.

2. Il collegio è composto da un consiglio nazionale con sede in Roma e da tre consigli interregionali con sede a Milano, Roma e Bari.

3. L'alta vigilanza sull'esercizio professionale degli investigatori è esercitata dal Ministro della giustizia».

Art. 16.

16.100

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «per ogni ordine interregionale» *con le altre:* «per ogni ordine interregionale e per ogni albo» *e, al comma 4, sostituire le parole:* «Le assemblee degli ordini interregionali» *con le altre:* «Le assemblee dei collegi interregionali per l'elezione dei rappresentanti di cui al comma 2».

Art. 19.

19.100
IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Le cariche di Presidente e di segretario sono riservate ad un appartenente all'albo degli investigatori giudiziari».

Art. 24.

24.100
IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «è istituito l'albo degli investigatori privati», *con le altre:* «sono istituiti gli albi degli investigatori», e al comma 2, sopprimere la parola: «privati» e sostituire le parole: «iscritti all'albo di Roma», *con le altre:* «iscritti agli albi di Roma».

Art. 25.

25.100
IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «È istituito», *con le altre:* «Sono istituiti» *e le parole:* «l'albo nazionale degli investigatori privati», *con le altre:* «gli albi nazionali degli investigatori», *sopprimere il comma 2 e sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Per ogni iscritto devono essere indicati il nome, cognome, luogo e data di nascita, comune di residenza e domicilio, il luogo ove principalmente svolte l'attività e l'eventuale ragione o denominazione della società cui è associato con l'indicazione delle relative sedi principali e secondarie, del nome del legale rappresentante e dei preposti all'attività di investigazione»;

al comma 4, sostituire le parole: «dell'albo» *con le altre:* «dagli albi», *e le parole:* «preture circondariali» *con le altre:* «prefetture»;

al comma 5, sostituire le parole: «sono rilasciate una tessera di riconoscimento e una placca personali», *con le altre:* «è rilasciata una tessera di riconoscimento dai Consigli interregionali» *e sopprimere l'ultimo periodo.*

Art. 26.

26.100

BUCCIERO

Sostituire il comma 1 come segue: «Agli albi degli investigatori giudiziari e privati sono annessi i relativi registri dei praticanti».

Art. 27.

27.101

BUCCIERO

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «Requisiti per l'iscrizione all'albo degli investigatori giudiziari», *sostituire la lettera* f) *con la seguente:*

«f) aver stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenza ed errori professionali, anche imputabili ai propri praticanti o dipendenti, destinata al risarcimento dei danni nei confronti dei clienti e terzi, il cui massimale di garanzia è stabilito ogni due anni dal Ministro della giustizia, previa valutazione tecnica con l'ANIA nella fase di prima applicazione, sentito il consiglio nazionale».

27.102

BUCCIERO

Al comma 1, sostituire la lettera i), *con la seguente:*

«*i)* essere in possesso di laurea breve in scienze giuridiche».

27.104

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis.* Requisiti per l'iscrizione all'albo degli investigatori privati sono i medesimi di cui al comma 1 salvo il requisito della laurea sostituito dal titolo di studio di scuola media superiore.

1-*ter.* Gli iscritti agli albi possono esercitare l'attività in forma associata secondo le norme che disciplinano la società tra professionisti.

Sino all'emanazione della legge-quadro sulla disciplina delle professioni intellettuali l'esercizio professionale associato è regolato dalle norme che regolano le società in nome collettivo o le società in accomandita semplice nel caso in cui alla società partecipino anche persone fisiche non iscritte agli albi che abbiano la qualità di soci accomandanti.

Il socio della società in nome collettivo o il socio accomandatario che ha ricevuto l'incarico, è personalmente e illimitatamente responsabile, in solido con la società tra professionisti».

27.100

BUCCIERO

Sopprimere i commi 3 e 4.

27.6

PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 3.

27.7

PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 4.

27.103

BUCCIERO

Nella rubrica sostituire le parole: «all'albo» *con:* «agli albi».

Art. 28.

28.100
BUCCIERO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «come persona fisica».

28.101
BUCCIERO

Al comma 1, lettera c), *dopo la parola:* «dimostri», *inserire le seguenti:* «di aver compiuto diligentemente».

28.102
BUCCIERO

Sopprimere il comma 2.

Art. 41.

41.100
BUCCIERO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 41. – *1.* Agli effetti della presente legge, gli investigatori processuali iscritti all'albo, sono abilitati su tutto il territorio della Repubblica e in conformità alle normative comunitarie negli Stati membri dell'Unione europea, ad assumere ed espletare, svolgendo ogni attività necessaria e complementare, in nome e per conto terzi (persone fisiche, persone giuridiche private e pubbliche) incarichi e mandati professionali fiduciari aventi il seguente oggetto di attività:

a) investigazioni, ricerche e raccolta di informazioni finalizzate all'esercizio, tutela e difesa di legittimi diritti ed interessi in sede stragiudiziale e giudiziale civile, tributaria ed amministrativa;

b) investigazioni penali difensive di cui al libro V, titolo VI/*bis* del codice di procedura penale per ricercare ed individuare fonti ed elementi

di prova a favore delle parti private e della persona offesa dal reato, con le facoltà e nelle forme e per le finalità stabilite per il difensore, dalle specifiche disposizioni del codice di procedura penale e dalle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie;

c) atti di indagine e rilievi tecnici descrittivi, fotografici, audiovisivi e di altra natura documentale probatoria e criminalistica;

d) indagini, ricerche e raccolta di informazioni per la tutela ed il recupero dei crediti ed il risarcimento e la liquidazione di danni;

e) acquisizione di notizie e dichiarazioni, assunzione di informazioni, acquisizione di documenti, copie, estratti, certificati, atti e documentazione presso fonti private e uffici della pubblica amministrazione;

f) analisi, valutazione, individuazione ed attuazione di idonee misure di sicurezza, sia metodologiche, che tecniche ed operative per la tutela e salvaguardia della incolumità fisica delle persone, per la riservatezza delle comunicazioni e della vita privata, per la tutela del patrimonio aziendale, per la tutela dei brevetti e dei marchi industriali;

g) attività di assistenza e consulenza tecnica globale in tutte le attività abilitate.

2. Gli investigatori privati sono abilitati nei modi e termini di cui al comma 1 alle attività di cui alle lettere *c) d) e) f) g)*».

B I L A N C I O (5ª)

GIOVEDÌ 6 MAGGIO 2004

501ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vegas e per l'interno D'Alì.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2561) ***Istituzione della provincia di Monza e della Brianza***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bossi; Schmidt ed altri
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente AZZOLLINI, dopo aver espresso a nome di tutta la Commissione, fervidi auguri al senatore Izzo e al senatore Grillotti, assenti per motivi di salute, auspicando il loro pronto ristabilimento ed il rapido ritorno all'attività parlamentare, ricorda che il disegno di legge in titolo è stato esaminato congiuntamente con i disegni di legge n. 2562 e n. 2563, nella Sottocommissione per i pareri ed in Commissione plenaria in sede di espressione del parere alla Commissione di merito. Avendo questa deliberato nella seduta pomeridiana di ieri di non proseguire l'esame, ricorda altresì che la Commissione bilancio è chiamata ora a rendere il parere all'Assemblea. Propone pertanto di dare per acquisito il suddetto dibattito, ivi inclusi l'esposizione introduttiva svolta dal relatore Tarolli nonché i chiarimenti forniti dal Governo.

Conviene la Commissione.

Il senatore CADDEO *(DS-U)*, osserva, con riferimento al provvedimento in titolo e alle analoghe iniziative legislative n. 2562 e n. 2563, che dal dibattito in Commissione, come pure dagli interventi del relatore nonché dalla documentazione fornita dal Governo, sono emersi vari pro-

blemi di copertura finanziaria, sia per quanto concerne gli oneri relativi alla fase preliminare all'istituzione delle nuove province che per quelli correlati alla fase successiva. La nota della Ragioneria generale dello Stato illustrata dal rappresentante del Governo nelle precedenti sedute propone una riformulazione del testo che, a suo avviso, fornisce adeguata soluzione per quanto riguarda gli oneri non coperti relativi alla fase preliminare (in particolare quelli derivanti dall'attività del Commissario del Governo), ma lascia aperti tutti i problemi relativi alla fase successiva, con particolare riguardo al finanziamento degli oneri legati al funzionamento dei nuovi organi assembleari, alla creazione dei nuovi uffici amministrativi provinciali e al relativo personale, nonché all'istituzione delle sedi decentrate degli uffici statali.

Precisa di non essere contrario all'istituzione delle nuove province, ma, come ampiamente dimostrato dall'esperienza storica di altre province istituite in passato, la semplice scissione dei bilanci tra le province madri e le province di nuova istituzione non è sufficiente ad evitare l'insorgere di nuovi oneri per la finanza pubblica. Ritiene pertanto legittima la richiesta, fatta da altri senatori, che il Governo fornisca alla Commissione ulteriori e più approfonditi dati su tali aspetti, eventualmente anche con un supplemento di relazione tecnica.

Il senatore MORANDO *(DS-U)* sottolinea che il provvedimento in titolo, come gli analoghi disegni di legge nn. 2562 e 2563, presentano una serie di problemi di copertura finanziaria, sui quali la Commissione dovrebbe opportunamente intervenire. In particolare, ritiene indispensabile che la Commissione ponga sul testo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, una condizione per la riformulazione della parte relativa agli oneri derivanti dall'attività del Commissario del Governo per gli anni successivi al 2005, nel senso indicato nella citata nota della Ragioneria dello Stato nonché per l'aggiornamento della clausola di copertura al bilancio triennale vigente.

Per quanto concerne le questioni più complesse, come il finanziamento degli oneri derivanti dal funzionamento degli organi assembleari e degli uffici amministrativi delle nuove province, nonché degli oneri legati alla creazione degli uffici statali periferici nell'ambito delle stesse nuove province, rilevati molto opportunamente dai senatori Ciccanti e Caddeo nei loro interventi, osserva anche che l'esperienza passata dell'istituzione di nuove province ha mostrato chiaramente l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri sia a carico delle province madri che di quelle figlie, alla cui copertura si è poi dovuto successivamente provvedere. Sarebbe quindi, a suo avviso, opportuno che si tenesse conto di tale rischio predisponendo fin da ora i necessari fondi integrativi.

Altra questione è quella legata all'istituzione dei nuovi uffici decentrati dello Stato nell'ambito delle nuove province, istituzione che, nella maggior parte dei casi, ha natura obbligatoria e che, come dimostra un vecchio rapporto della Banca d'Italia redatto in occasione della precedente istituzione di nuove province, presenta un costo assai ingente. Osserva in

proposito che l'articolo 4, comma 1, del disegno di legge n. 2561 in esame, come le analoghe norme degli altri due citati disegni di legge, prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, istituisca con decreto i nuovi uffici periferici dello Stato «fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera *f)*, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», la quale norma, a sua volta, stabilisce che «l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici». In altre parole, la creazione degli uffici statali periferici è una mera facoltà e, quindi, non sarebbe di per sé onerosa, ma al riguardo fa presente che, sempre sulla base dell'esperienza passata, quando si sono create nuove province si sono sempre istituiti anche nuovi uffici decentrati delle amministrazioni statali, che si sono aggiunti a quelli già esistenti. Rileva che, al fine di evitare che tale circostanza si ripeta anche in questa occasione, sarebbe stato opportuno riformulare l'articolo 4, comma 1, del disegno di legge n. 2561 in esame (nonché le norme corrispondenti degli altri due provvedimenti nn. 2562 e 2563), in modo da escludere esplicitamente la creazione di tutti gli uffici statali periferici nelle nuove province. Sottolinea che la Commissione bilancio avrebbe potuto fare osservazioni in questo senso nel parere da rendere alla Commissione di merito, che sarebbe stata la sede più opportuna per affrontare tale aspetto, mentre, non essendosi concluso l'*iter* nella Commissione di merito, e passando i provvedimenti direttamente all'esame dell'Assemblea, non potranno essere svolti analoghi approfondimenti, per ragioni di tempo e per le inevitabili contrapposizioni che si verranno a creare. Auspica, in ogni caso, che la Commissione formuli ugualmente un'osservazione in tal senso anche nel parere per l'Assemblea.

Nel sottolineare di non essere contrario all'istituzione delle nuove province, ribadisce la necessità che la Commissione bilancio tenga adeguatamente conto degli effetti finanziari che ne derivano, anche al fine di svolgere in modo adeguato il proprio ruolo di monitoraggio della spesa pubblica che, con l'approssimarsi delle scadenze elettorali, sembra avviarsi verso un pericoloso sentiero di crescita incontrollata.

Il senatore MONTI *(LP)* prende atto che il senatore Morando non è pregiudizialmente contrario all'istituzione delle nuove province, ricordando che tale istituzione è fortemente voluta dai rispettivi territori e citando, in particolare, il caso di Monza e della Brianza, che da tempo aspettano la creazione del nuovo ente. Chiede, quindi, alla Commissione bilancio, di esprimere parere non ostativo sul disegno di legge n. 2561 nel testo attuale, al fine di evitare modificazioni che imporrebbero il rinvio del provvedimento all'altro ramo del Parlamento, con ulteriori, pesanti ritardi. Riguardo alle questioni finanziarie per cui è stata sollevata da più parti l'esigenza di una riformulazione, ovvero la copertura degli oneri derivanti dall'attività del Commissario di Governo per gli anni successivi al 2005 e la necessità di aggiornare la clausola di copertura al bilancio triennale vigente, ritiene che, come già in altri casi analoghi, le stesse possano

essere risolte mediante opportune osservazioni che precisino i presupposti sulla base dei quali è reso il parere di nulla osta.

Il senatore LAURO *(FI)*, richiamandosi alle osservazioni già svolte nella seduta di ieri, in sede di espressione del parere sul disegno di legge in titolo alla Commissione di merito, fa presente che il tenore del dibattito finora svolto – ancora una volta – attesta che la Commissione sta, di fatto, svolgendo un esame congiunto dei provvedimenti relativi all'istituzione delle nuove province, mentre, al contrario, ciascuno di essi presenta problematiche specifiche, che dovrebbero essere affrontate analiticamente nel contesto delle rispettive fattispecie.

Il senatore MAGNALBÒ *(AN)*, in replica alle considerazioni svolte dal senatore Lauro, fa presente che le clausole di copertura dei provvedimenti istitutivi di nuove province sono formalmente identiche, mentre, in risposta alle considerazioni svolte dal senatore Morando, fa presente che la garanzia del rispetto dell'equilibrio finanziario del provvedimento è rappresentata dal vincolo dei limiti delle risorse rese disponibili, indicato nell'articolo 4 del provvedimento in titolo. Si associa, pertanto, alle considerazioni svolte dal senatore Monti in merito alla opportunità, al fine di evitare un ulteriore passaggio parlamentare, di rendere un parere nel presupposto che l'indicazione del bilancio triennale 2003-2005 si intenda riferita al nuovo bilancio triennale 2004-2006.

Il senatore TATÒ *(AN)* fa presente che, al di là degli aspetti finora emersi dal dibattito, l'iniziativa legislativa deve essere prevalentemente orientata a dare risposte alle esigenze espresse dal territorio. I disegni di legge istitutivi delle nuove province provvedono a dare soluzione alle suddette esigenze risolvendo situazioni che si trascinano da vari anni. Aderisce, pertanto, alle considerazioni dei senatori Monti e Magnalbò.

Il senatore DETTORI *(Mar-DL-U)*, a nome del suo Gruppo, dichiara di non voler assumere la responsabilità di esprimere un avviso favorevole su un'iniziativa legislativa priva di adeguata copertura, sebbene non vi sia un pregiudizio nel merito dell'istituzione di nuove province. Preannuncia un analogo orientamento anche sugli altri provvedimenti istitutivi di nuove province ove la Commissione sia orientata a non risolvere i profili critici di propria competenza.

Il presidente AZZOLLINI, replicando alle osservazioni del senatore Lauro, ricorda che dal punto di vista procedurale l'esame dei provvedimenti richiamati si sta svolgendo in modo disgiunto, tuttavia, l'analogia tra gli stessi è tale da comportare necessariamente un dibattito sui medesimi profili finanziari comuni ai tre disegni di legge istitutivi delle nuove province. Fa presente, inoltre, in relazione al parere da rendere, che sarebbe opportuno introdurre un'osservazione volta ad evidenziare che le disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 1, del disegno di legge in ti-

tolo non rappresentano una garanzia assoluta avverso l'insorgenza di ulteriori oneri correlati all'istituzione di uffici decentrati delle amministrazioni centrali nelle nuove province.

Preso atto delle richieste avanzate nel dibattito, il relatore TAROLLI *(UDC)* illustra, quindi, una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che l'indicazione del bilancio triennale 2003-2005, di cui all'articolo 7, si debba intendere riferita al nuovo bilancio triennale 2004-2006, e che l'attività del commissario di cui all'articolo 2 venga sospesa al termine dell'arco temporale cui è riferita la copertura dei relativi oneri di funzionamento di cui all'articolo 7.

La Commissione osserva inoltre che le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, con riferimento anche all'articolo 21, comma 3, lettera *f)* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sulla base della valutazione di analoghe disposizioni inserite in precedenti provvedimenti volti all'istituzione di nuove province, non rappresenta una garanzia assoluta del non manifestarsi di ulteriori oneri correlati all'istituzione di uffici decentrati della amministrazioni statali nelle nuove province».

Interviene, quindi, in dichiarazione di voto, il senatore CICCANTI *(UDC)* preannunciando il proprio voto contrario rispetto ad una soluzione che, non solo non risolve i problemi sollevati dal senatore Morando, relativi alla insorgenza di maggiori oneri certi per l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni centrali, che, peraltro, è obbligatoriamente prevista da leggi vigenti, ma che è ancora più attenuata rispetto alle richieste di modifica della clausola di copertura indicate nella relazione tecnica verificata dal Ragioniere generale dello Stato e depositata dal Sottosegretario per l'economia e le finanze. Rileva, altresì, l'opportunità di non rendere il prescritto parere in questa fase ma di richiedere un'integrazione della relazione tecnica al fine di evidenziare gli oneri connessi al provvedimento conseguenti, tra l'altro, agli obblighi citati inerenti all'istituzione di uffici periferici di amministrazioni centrali.

Il senatore MORANDO *(DS-U)* preannuncia il voto contrario, a nome della sua parte politica, sulla proposta avanzata dal relatore. Il provvedimento risulta, infatti, scoperto per la parte concernente l'attività del Commissario di cui all'articolo 2. Tale mancanza di copertura è stata anche asseverata dalla relazione tecnica depositata dal sottosegretario Vegas la cui validità non è stata finora contestata. Pur comprendendo le ragioni politiche sottostanti all'approvazione di tali provvedimenti, stigmatizza la condotta volta ad ignorare, in modo così esplicito, le indicazioni fornite dal Dicastero competente per i profili finanziari costituendo, in tal modo, un precedente assolutamente censurabile.

Il senatore LAURO *(FI)* preannuncia il proprio voto contrario alla proposta di parere del relatore, in quanto ritiene che sul provvedimento debba essere svolta un'ulteriore riflessione.

Il sottosegretario VEGAS ribadisce i rilievi già espressi nella precedente seduta.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva, infine, la proposta di parere del relatore.

(2562) ***Deputati SINISI e Nicola ROSSI. – Istituzione della provincia di Barletta – Andria – Trani***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente AZZOLLINI rileva che il disegno di legge in titolo è stato esaminato congiuntamente con i disegni di legge n. 2561 e n. 2563 nella Sottocommissione per i pareri. Richiama inoltre la discussione testé sviluppatasi per rendere il parere all'Assemblea sul disegno di legge n. 2561 e propone, pertanto, di dare per acquisito il suddetto dibattito, ivi inclusi l'esposizione introduttiva svolta dal relatore Tarolli e i chiarimenti offerti dal Governo.

Conviene la Commissione.

Il sottosegretario VEGAS richiama i rilievi già esposti in occasione dell'esame del disegno di legge n. 2561, in quanto del tutto analoghi a quelli connessi al provvedimento in titolo.

Il relatore TAROLLI *(UDC)*, in analogia al parere reso dalla Commissione sul disegno di legge n. 2561, formula una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che l'indicazione del bilancio triennale 2003-2005, di cui all'articolo 7, si debba intendere riferita al nuovo bilancio triennale 2004-2006, e che l'attività del commissario di cui all'articolo 2 venga sospesa al termine dell'arco temporale cui è riferita la copertura dei relativi oneri di funzionamento di cui all'articolo 7.

La Commissione osserva inoltre che le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, con riferimento anche all'articolo 21, comma 3, lettera *f)* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sulla base della valutazione di analoghe disposizioni inserite in precedenti provvedimenti volti all'istituzione di nuove province, non rappresenta una garanzia assoluta del non manifestarsi di ulteriori oneri correlati all'istituzione di uffici decentrati della amministrazioni statali nelle nuove province».

In dichiarazione di voto interviene il senatore CICCANTI *(UDC)* per preannunciare il proprio voto contrario alla proposta di parere testé illustrata dal relatore. Tale orientamento è giustificato dal fatto che la documentazione depositata dal Governo contiene evidenti elementi contraddittori in merito ad alcuni aspetti, tra i quali cita, oltre ai rilievi già esposti a proposito del disegno di legge n. 2561, le spese degli immobili necessari per accogliere gli uffici pubblici della nuova provincia.

Il senatore TATÒ *(AN)* interviene a favore della proposta del relatore, evidenziando, in replica alle osservazioni del senatore Ciccanti, che risulta disponibile un'ampia quantità di immobili per ospitare le sedi degli uffici correlati all'istituzione della nuova provincia.

Il senatore LAURO *(FI)*, dopo aver rilevato l'opportunità di sospendere la seduta in considerazione dell'imminente inizio dei lavori in Assemblea, preannuncia il proprio voto contrario alla proposta del relatore in quanto le risorse stanziate dal provvedimento non sono sufficienti a garantire servizi efficienti ai cittadini. Rileva infine, con rammarico, che il dibattito su tali provvedimenti ha assunto un tono eminentemente politico, che, sebbene pienamente legittimo, risulta in netto contrasto con il tenore tecnico delle considerazioni generalmente svolte dalla Commissione a proposito dei profili di copertura finanziaria.

Il senatore MORANDO *(DS-U)*, a nome della propria parte politica, preannuncia il voto contrario sulla proposta del relatore richiamando le medesime ragioni esposte in occasione del dibattito preliminare al parere reso sull'atto Senato n. 2561.

Previa verifica del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva, infine, la proposta di parere del relatore.

(2563) ***Istituzione della provincia di Fermo***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tanoni; Zama
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente AZZOLLINI richiama il dibattito già svolto sul disegno di legge in titolo, esaminato congiuntamente con i disegni di legge n. 2561 e n. 2562 dalla Sottocommissione per i pareri, nonché nella discussione testé sviluppatasi per rendere il parere all'Assemblea sui citati disegni di legge e propone, pertanto, di dare per acquisito il suddetto dibattito, ivi inclusi l'esposizione introduttiva svolta dal relatore Tarolli e i chiarimenti offerti dal Governo.

Conviene la Commissione.

Il sottosegretario VEGAS richiama il senso dei rilievi già esposti in occasione dell'esame dei disegni di legge n. 2561 e n. 2562, in quanto del tutto analoghi a quelli connessi al provvedimento in titolo.

Il relatore TAROLLI *(UDC)* formula quindi una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che l'indicazione del bilancio triennale 2003-2005, di cui all'articolo 8, si debba intendere riferita al nuovo bilancio triennale 2004-2006, e che l'attività del commissario di cui all'articolo 3 venga sospesa al termine dell'arco temporale cui è riferita la copertura dei relativi oneri di funzionamento di cui all'articolo 8.

La Commissione osserva inoltre che le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, con riferimento anche all'articolo 21, comma 3, lettera *f)* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sulla base della valutazione di analoghe disposizioni inserite in precedenti provvedimenti volti all'istituzione di nuove province, non rappresenta una garanzia assoluta del non manifestarsi di ulteriori oneri, correlati all'istituzione di uffici decentrati della amministrazioni statali nelle nuove province».

Il senatore CICCANTI *(UDC)*, preannunciando il proprio voto contrario, sottolinea la necessità di integrare la relazione tecnica predisposta sul provvedimento in titolo, al fine di porre rimedio ad alcune incongruenze rilevate tra le prime versioni presentate e quella più recente. Infatti, ad esempio, mentre nelle prime versioni era indicato un onere pari a 10 milioni di euro associati alla costruzione di immobili per il Comando generale dei Carabinieri, nell'ultima versione si ritiene che non sussistano tali maggiori spese in quanto le strutture attualmente esistenti sono ritenute adeguate allo scopo, in netta contraddizione con la realtà dei fatti.

Il senatore LAURO *(FI)*, preannunciando il proprio voto contrario, si associa alle considerazioni testé svolte dal senatore Ciccanti.

Il senatore MORANDO *(DS-U)*, a nome della propria parte politica, preannuncia il voto contrario per le ragioni connesse ai profili critici di copertura finanziaria.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva, infine, la proposta di parere del relatore.

Il presidente AZZOLLINI, a conclusione dell'approfondito ed appassionato dibattito che si è svolto nella Sottocommissione per i pareri e nella Commissione plenaria sui provvedimenti n. 2561, n. 2562 e n. 2563, auspica che appropriate, ulteriori, iniziative legislative possano contribuire al perfezionamento dei profili finanziari inerenti al processo di costituzione delle nuove province.

ANTICIPAZIONE DELLE SEDUTE POMERIDIANE DELLA COMMISSIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che le odierne sedute pomeridiane, della Commissione e della Sottocommissione per i pareri, già convocate per le ore 15 e 15,15, avranno luogo, rispettivamente, alle ore 14,30 e 14,45.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che l'odierna seduta della Sottocommissione per i pareri, già convocata per le ore 9,15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,45.

502ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2058) ***Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria,*** approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, illustra, per i profili di competenza, gli emendamenti relativi agli articoli da 2 a 12, riferiti al

disegno di legge in titolo, segnalando l'opportunità della soppressione delle clausole di copertura finanziaria (che peraltro si riferiscono ad entrate già scontate nei saldi vigenti) degli emendamenti 3.812 e 3.811, i quali, sulla base dei criteri adottati dalla Commissione, non sembrano necessitare di copertura. Occorre altresì valutare la compatibilità dei possibili ulteriori oneri correlati alla proposta 3.818 con le disposizioni di copertura del provvedimento in esame di cui all'articolo 11. Rileva, inoltre, che la proposta 4.804 sopprime il concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze nella definizione delle disposizioni attuative delle misure sugli incentivi al posticipo del pensionamento.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, segnala che la proposta 9.800 determina la soppressione della clausola di salvaguardia finanziaria che figura tra le condizioni poste dalla Commissione bilancio in ordine al suddetto articolo.

In merito alle proposte concernenti l'articolo 10 segnala che la Commissione ha già reso un parere contrario, senza riferimento all'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 10.800. Sottolinea, altresì, l'opportunità di valutare se la proposta 10.804 non determini effetti finanziari correlati alla costituzione di enti previdenziali privati per categorie professionali potenzialmente rientranti nella sfera di competenza dell'INPS.

Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 2 a 12, ivi inclusi quelli recanti articoli aggiuntivi all'articolo 12, tenuto anche conto del parere già reso dalla Commissione bilancio alla Commissione di merito su proposte di tenore analogo a quelle in esame.

Il sottosegretario VEGAS si riserva di fornire i necessari chiarimenti nelle prossime sedute ed il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Dopo un intervento del presidente AZZOLLINI, volto ad avvertire che l'esame dell'atto del Governo n. 365, concernente lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alla definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2004, è stato sospeso da parte della Commissione bilancio della Camera dei deputati in attesa che il Governo fornisca chiarimenti sull'attuale situazione dei conti pubblici, stante anche il ritardo nella presentazione della relazione trimestrale di cassa, prende la parola il senatore TAROLLI *(UDC)* per rappresentare al Governo l'esigenza di disporre tempestivamente di tale documento – ancorché la sua acquisizione non costituisca un requisito formale per l'esame dell'atto n. 365 – ovvero di acquisire informazioni sulla situazione dei conti pubblici per rendere più proficuo l'esame dell'atto del Governo citato.

Interviene, quindi, il senatore MORANDO *(DS-U)* per avanzare al sottosegretario Vegas la richiesta di indicare alla Commissione la data in cui il Governo intende presentare la relazione trimestrale di cassa, tenuto conto del ritardo finora accumulato e data la necessità di disporne al fine di garantire un ordinato svolgimento dei lavori della Commissione. Evidenzia con preoccupazione, al riguardo, l'affermazione di una prassi volta a considerare l'avviso del Governo sui profili finanziari dei provvedimenti di spesa come esortazioni piuttosto che come elementi vincolanti per garantire la copertura finanziaria dei provvedimenti. Fa presente, infine, che durante l'esame dell'atto del Governo n. 365 occorrerà svolgere una seria riflessione anche su quelle previsioni direttamente prescrittive volte a limitare gli impegni di spesa delle assegnazioni di bilancio al 50 per cento.

Prende, poi, la parola il senatore MICHELINI *(Aut)* per concordare con le considerazioni svolte dal senatore Tarolli, sottolineando, nel contempo, che l'atto del Governo n. 365 – identico a quello dello scorso anno – appare una delega in «bianco» al Ministro dell'economia e delle finanze, in violazione con quanto previsto dal decreto-legge n. 194 del 2002 (cosiddetto «tagliaspese»). Infatti, l'atto in questione precede temporalmente le condizioni che la legge stessa ha stabilito per la sua emanazione. Rileva, infine, l'importanza di svolgere, non appena inizierà l'esame, una riflessione su questa problematica, al fine di giungere ad una iniziativa decisa per impegnare il Governo a non perpetuare tale prassi.

Il sottosegretario VEGAS dichiara di farsi carico di rappresentare al Ministro le richieste testé avanzate.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15.

ISTRUZIONE (7ª)

GIOVEDÌ 6 MAGGIO 2004

298ª Seduta

Presidenza del Presidente
ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Bono.

Intervengono altresì, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il signor Alberto Ognibene e il signor Maurizio Crisanti, rispettivamente vice presidente vicario e segretario nazionale dell'Associazione nazionale esercenti spettacoli viaggianti e parchi (ANESV-AGIS), il signor Lorenzo Musicco e il signor Marzio Bonaccorsi, rispettivamente presidente e vice presidente della Sezione apparecchi pubbliche attrazioni ricreative (SAPAR), nonchè il dottor Lorenzo Scarpellini consulente per i rapporti istituzionali dell'AGIS.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali» (n. 364)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell'articolo 17, comma 4-*bis,* della legge 23 agosto 1988, n. 400. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile scorso, nel corso della quale il PRESIDENTE RELATORE ricorda di aver svolto la relazione introduttiva. Dichiara indi aperta la discussione generale.

La senatrice ACCIARINI *(DS-U)* coglie l'occasione per sottolineare anzitutto l'estrema delicatezza di molti provvedimenti del Governo assegnati alla Commissione in sede consultiva, come testimonia l'atto in titolo, che richiede senz'altro un adeguato approfondimento e non un'accelerazione dei tempi di discussione. In quest'ottica sollecita il relatore a tener

conto dei rilievi che emergeranno nel corso del dibattito, nello schema di parere che sottoporrà alla Commissione.

Entrando nel merito dell'atto in titolo, ella sottolinea come esso – conseguentemente al decreto legislativo n. 3 di quest'anno – modifica sostanzialmente l'articolazione del Ministero, che assume una struttura dipartimentale. Fra le altre novità ricorda altresì la trasformazione delle soprintendenze regionali in direzioni regionali territoriali, la riduzione del numero dei componenti dei comitati di settore, nonché la riduzione degli ambiti di autonomia del Consiglio superiore dei beni culturali, che giudica negativamente.

Ella stigmatizza poi la circostanza che, a differenza di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 441 del 2000, il testo in esame non specifichi che i direttori regionali debbono possedere competenze tecnico-scientifiche, tanto più che essi possono assumere anche le funzioni, prettamente tecniche, relative alle soprintendenze di settore.

In questo modo, ella sottolinea, non sono riconosciute le qualità, le professionalità e l'indiscutibile impegno profuso dal personale del Ministero, nonostante le scarse gratificazioni economiche connesse.

Nel provvedimento manca poi adeguata attenzione per la formazione del personale dell'Amministrazione, nonché ogni riferimento alla necessità di procedere a nuove assunzioni, indispensabile al fine di garantire la trasmissione delle professionalità acquisite alle nuove generazioni.

Ella critica inoltre il ricorso indiscriminato all'esternalizzazione di compiti tradizionalmente attribuiti all'Amministrazione, atteso che esso è tanto più problematico quanto più ci si allontana dal settore dei servizi aggiuntivi, che spesso assicurano ritorni economici (come del resto è emerso anche nel corso delle audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui beni culturali presso la Commissione istruzione). Giudica infatti errato ricorrere all'esternalizzazione con il solo obiettivo di ridurre i costi di gestione dei beni culturali, ritenendo invece opportuno che si ricorra ad essa solo nel caso in cui non siano disponibili adeguate professionalità interne ovvero qualora ci sia un evidente vantaggio economico.

All'interno del testo vi sono, prosegue l'oratrice, significative incongruenze rispetto alla disciplina recata nel Codice dei beni culturali, come ad esempio testimonia la circostanza che l'articolo 7, comma 3, lettera *b)*, dell'atto in titolo attribuisce la competenza in materia di dichiarazione di particolare interesse alla direzione generale, mentre il Codice la demanda al soprintendente.

Anche in materia di verifica dell'interesse culturale, lo schema in esame demanda al direttore generale tale competenza, che dovrebbe invece spettare al soprintendente regionale e ai soprintendenti di settore in base al Codice.

Con riferimento alla valorizzazione dell'autonomia per i musei e gli altri istituti, che ella giudica senz'altro auspicabile, lamenta invece la scelta di sopprimere le autonomie attualmente esistenti.

Passando a considerare la disciplina relativa agli organi consultivi, ed in particolare al Consiglio superiore dei beni culturali, ella stigmatizza sia

la minore rappresentatività del personale interno al Ministero, sia l'indebolimento dell'autonomia. In proposito ella sottolinea che in base alla normativa vigente il vice presidente è di natura elettiva e svolge nei fatti un ruolo di estremo rilievo, atteso che la presidenza spetta formalmente al Ministro. Con lo schema di decreto, invece, il presidente sarebbe di nomina ministeriale ed avrebbe piene funzioni.

In tema di archivi e biblioteche ella sottolinea come la denominazione del dipartimento per i beni archivistici e librari, la cui introduzione è stata condivisa dalla stessa Commissione nel parere reso sul decreto legislativo n. 3 del 2004, determina un equivoco terminologico, atteso che anche gli archivi e le biblioteche, ancorché non afferenti al dipartimento per i beni culturali e paesaggistici, sono comunque beni culturali a tutti gli effetti.

Anche con riferimento all'articolo 20, comma 1, è opportuno un chiarimento, poiché dall'attuale formulazione si deduce che le soprintendenze competenti in materia di beni archivistici e bibliotecari non dipendono dalle direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, le quali sono infatti articolazioni territoriali di livello dirigenziale generale del dipartimento per i beni culturali.

Critica inoltre la vera e propria retrocessione dell'archivio centrale dello Stato ad ufficio dirigenziale di seconda fascia, motivato da ragioni esclusivamente economiche.

Stigmatizza altresì la circostanza che non sia chiarito a quali organi centrali afferiscano alcuni uffici. Fra questi, cita l'ufficio studi, attualmente incardinato nel segretariato generale (in via di soppressione), che a suo avviso dovrebbe essere incardinato nel dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione, nonché gli istituti centrali e le scuole di alta formazione.

Avviandosi a concludere, ella critica inoltre la scelta di far fronte agli oneri derivanti dall'incremento del numero delle direzioni generali attraverso la riduzione degli uffici dirigenziali di seconda fascia, attese le conseguenze negative sul funzionamento dell'Amministrazione.

Consegna indi alla Commissione uno schema di parere contrario – allegato al presente resoconto – contenente specifiche proposte dirette alla riformulazione dello schema di decreto, auspicando che anche di esse il relatore terrà conto nel predisporre il suo schema di parere.

Nel criticare i limiti del provvedimento in esame, ella richiama infine l'attenzione sull'opportunità che gli interventi normativi siano posti in essere con adeguata riflessione; in particolare, pur riconoscendo che spetta al Governo la funzione di indirizzo politico, anche nel settore dei beni culturali, non comprende la ragione della diffidenza nei confronti del personale del Ministero, ricavabile dalle molte disposizioni recate nel testo, che disconoscono le loro competenze e le professionalità.

Il senatore MONTICONE *(Mar-DL-U)*, dopo aver convenuto sull'opportunità di svolgere un esame attento e approfondito su tali tematiche, sottolinea che una valutazione sulla nuova articolazione del Ministero

per dipartimenti dipende in gran parte dalla funzionalità interna ed operativa degli stessi, ovvero dalla capacità dell'Amministrazione di coinvolgere il personale tecnico-scientifico, di definire un rapporto corretto con le realtà territoriali, favorendo la promozione culturale e la valorizzazione delle stesse.

Entrando nel merito dell'articolato, egli rileva che la previsione recata all'articolo 3, di un dipartimento per i beni culturali e paesaggistici, e non solo la sua denominazione, contrasta con la previsione di un dipartimento per i beni archivistici e culturali.

Con riferimento alle competenze di quest'ultimo dipartimento, di cui pure riconosce l'opportunità, lamenta che non si estendano alle accademie, che svolgono una funzione senz'altro rilevante nel settore anche in funzione di un effettivo raccordo tra l'organizzazione centrale, le articolazioni regionali e gli enti territoriali.

Soffermandosi poi sull'articolo 11, comma 2, lettera f), nel quale si stabilisce che il direttore generale cura le intese con i competenti organi del Ministero dell'interno per l'individuazione dei documenti di carattere riservato presso gli archivi pubblici e privati e per la definizione delle modalità di consultazione dei medesimi, egli sottolinea la delicatezza della questione, strettamente connessa con i principi caratteristici della democrazia culturale, che richiederebbe una maggiore riflessione.

Il senatore Monticone giudica altresì discutibile la scelta di istituire un dipartimento per la ricerca e l'innovazione, sottolineando l'inutilità di prevedere una struttura specifica dedicata a tali tematiche, che dovrebbero invece afferire all'organizzazione amministrava nel suo complesso.

Con riferimento al dipartimento per lo spettacolo e lo sport, egli stigmatizza la circostanza che esso non preveda una direzione generale per lo sport, nonostante l'importante rilievo culturale che esso riveste nel Paese.

Quanto alla direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali, egli critica la mancata inclusione, tra le sue funzioni, dei compiti diretti a valorizzare il settore degli archivi. Giudica altresì singolare che fra le attribuzioni del direttore generale vi sia quella di incentivare l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di programmi editoriali tematici, sottolineando come tali attività nascano necessariamente dal tessuto culturale del Paese.

Relativamente ai compiti afferenti alla direzione generale per lo spettacolo dal vivo, egli lamenta altresì la mancanza di ogni riferimento ai festival teatrali, che rappresentano una forma di spettacolo dal vivo particolarmente importante per i giovani.

Dopo essersi associato alle considerazioni della senatrice Acciarini in merito alla minore autonomia del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, egli sottolinea infine che nella formulazione dell'articolo 20 è assente un'adeguata riflessione in ordine al rapporto fra il Ministero, gli enti territoriali e gli altri istituti operanti nelle regioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui problemi dello spettacolo: audizione di rappresentanti delle Associazioni dei circhi e degli spettacoli viaggianti aderenti all'AGIS

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 29 aprile scorso.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione dando notizia che i rappresentanti delle Associazioni dei circhi, non potendo essere presenti all'audizione odierna, parteciperanno ai lavori della Commissione in una diversa occasione.

Il signor OGNIBENE dà anzitutto conto del settore che rappresenta, composto da 5.000 imprese che svolgono attività itinerante, nonché da 150 strutture permanenti a carattere tematico, acquatico e faunistico. Nel sottolineare che l'articolo 1 della legge n. 337 del 1969 riconosce la funzione sociale di tali attività, imponendo allo Stato di promuoverne il consolidamento e lo sviluppo, egli ricorda altresì che fino al 1998 l'esercizio dell'attività è stato subordinato al rilascio di una specifica autorizzazione ministeriale, previo accertamento di determinati requisiti tecnico-professionali.

Nel 1998, invece, il decreto legislativo n. 112, all'articolo 46, comma 2, ha sancito una sostanziale liberalizzazione dell'attività, sopprimendo l'autorizzazione ministeriale e sostituendola con una mera licenza comunale.

Tale semplificazione non ha tuttavia prodotto i benefici effetti sperati. Il settore è infatti del tutto peculiare, legato al lavoro festivo e soggetto a restrizioni nell'assegnazione delle aree pubbliche in base all'anzianità di frequenza. Pertanto, non vi è stato alcun aumento delle imprese operanti nel settore, ma anzi gli esercenti tradizionali ne sono stati danneggiati. Sul mercato si sono infatti affacciati molti soggetti sprovvisti di alcun requisito, che spesso usano tali attività come copertura per altro tipo di affari e non di rado fanno valere le proprie ragioni con violenze ed intimidazioni. Il settore, anziché liberalizzato, risulta così in preda all'anarchia, con evidenti risvolti negativi per i cittadini, mettendo a rischio fra l'altro l'incolumità dei clienti delle aree.

Inoltre, l'estrema facilità di accesso al Fondo unico per lo spettacolo (FUS) fa sì che spesso si disperdano fondi pubblici preziosi a vantaggio di categorie che non li meritano.

A nome dell'Associazione che rappresenta, egli chiede quindi l'istituzione di un albo o elenco presso il Ministero, che presupponga l'iscrizione alla camera di commercio, la partita IVA, l'assolvimento degli obblighi previdenziali e idonei requisiti tecnico-professionali, sì da scoraggiare l'immissione sul mercato di soggetti inidonei.

Ha indi brevemente la parola il signor MUSICCO, che dà a sua volta conto del settore che rappresenta.

Il signor BONACCORSI, entrando nel merito delle problematiche connesse agli apparecchi per le pubbliche attrazioni ricreative, sottolinea come da pochi anni il legislatore ha finalmente approvato una normativa di disciplina del settore, giudicata assai positivamente dagli operatori. Successivamente, tuttavia, a seguito di una inopinata scelta del Ministero dell'economia, si è stabilito che – a partire dal 1º luglio prossimo – titolari del nulla osta per la gestione degli apparecchi stessi non siano più gli esercenti degli apparecchi bensì i concessionari di rete. Tale figura era stata invece costituita con finalità di controllo della gestione degli apparecchi, tramite connessioni *on line*. Attribuire loro la titolarità del nulla osta alla gestione determina quindi non solo la scomparsa di 5.000 imprese ma anche una inopportuna sovrapposizione fra controllori e controllati. Pur non rifiutando certamente alcun tipo di controllo, a nome dell'Associazione che rappresenta egli chiede quindi che il nulla osta rimanga in capo agli esercenti. Né a sconsigliare tale ipotesi valgono le motivazioni di sicurezza spesso addotte.

Egli ricorda infine che il settore delle sale giochi è in forte crisi a causa, da un lato, del raddoppio dell'imponibile forfettario e, dall'altro, della concorrenza dei giochi da casa (ad esempio *play station)*. La norma in questione rischia pertanto di dare al settore il colpo definitivo.

La senatrice ACCIARINI *(DS-U)* chiede se, a giudizio degli auditi, l'albo cui ha fatto riferimento il signor Ognibene debba necessariamente avere carattere nazionale o potrebbe, anche per ragioni di maggiore snellezza, avere carattere regionale.

Risponde il signor CRISANTI, il quale sottolinea come oltre il 90 per cento delle imprese in questione svolge attività itinerante su almeno due o tre regioni. Lo strumento dovrebbe quindi avere carattere nazionale onde evitare un'eccessiva frammentazione.

Il dottor SCARPELLINI richiama la fattispecie delle compagnie di prosa che pure sono soggette ad un'autorizzazione di carattere nazionale che accerta determinati requisiti oltre che l'assenza di pendenze retributive.

Il signor OGNIBENE, rispondendo ad un'ulteriore precisazione della senatrice ACCIARINI *(DS-U)*, segnala infine che in alcune regioni – ed in particolare quelle con un territorio più limitato – vi sono pochissime imprese nel settore e quindi gli uffici potrebbero non essere sufficientemente attrezzati per tenere specifici albi professionali.

Il PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

PROPOSTA DI PARERE PREDISPOSTA DALLA SENATRICE ACCIARINI SULLO SCHEMA DI DECRETO N. 364

La Commissione, esaminato lo schema di regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali che fa seguito al decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 recante riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

premesso che:

– a seguito dell'approvazione del suddetto decreto legislativo n. 3, il Ministero adotta la struttura dipartimentale più adatta ad un Ministero fortemente distribuito sul territorio e cessa il modello per direzioni generali / segretariato generale adottato nella precedente riforma;

– la più recente riforma stabilisce, tra l'altro,

la trasformazione delle soprintendenze regionali in direzioni generali territoriali;

la riduzione del numero dei componenti dei Comitati di settore da otto a cinque;

la riduzione degli ambiti di autonomia del Consiglio superiore dei beni culturali, la cui convocazione dipende esclusivamente dalla volontà del Ministro e che è sottoposto alla direzione di un presidente nominato dal Ministro stesso, il quale esercita anche il diritto di nomina di un numero cospicuo dei membri;

– il nuovo regolamento trascura l'irrinunciabile questione delle competenze tecnico-scientifiche del personale, fondamentali per l'attività del Ministero. Lo schema di regolamento, non specifica infatti (al contrario di come era stato stabilito nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441) che i Direttori regionali (mutuati dai preesistenti Soprintendenti regionali) dovranno essere scelti nel novero del personale scientificamente qualificato del Ministero, come è avvenuto fino ad oggi. La possibilità che il direttore regionale possa concentrare su di sé anche le funzioni relative alle soprintendenze di settore non può che rafforzare il convincimento che sia necessario esplicitare che la provenienza dai ruoli tecnici del Ministero o il possesso di comprovati requisiti di competenza scientifica e professionale nel campo dei beni culturali (come già stabilito dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 368 del 1998 e dall'articolo 13, comma 2 del decreto del Presidente della Repub-

blica n. 441 del 2000) siano condizioni necessarie e inderogabili per le nomine alle direzioni regionali;

– si perde per l'ennesima volta l'occasione di stabilire criteri e regole in ordine alla formazione degli addetti alla tutela, interni ed esterni al Ministero, e alle questioni relative alla assunzione di nuovi addetti al Ministero;

– il regolamento conferma la discutibile volontà di esternalizzazione massiccia e indiscriminata di compiti e funzioni tradizionalmente affidati alle competenze degli addetti. Si contraddice così sia la volontà parlamentare che ha in più circostanze negato al Ministero di procedere a privatizzazioni di fatto, sia i suggerimenti di esperti italiani e stranieri e delle maggiori associazioni di tutela. Sebbene le esternalizzazioni siano un auspicabile ed apprezzabile metodo di gestione di servizi commerciali ed accessori, si devono tutelare il diritti dei fruitori ad un servizio scientificamente competente. Sarebbe bene specificare, in ogni sede opportuna, che l'affidamento in concessione possa avvenire solo nel caso in cui manchino risorse umane all'interno dell'Amministrazione o quando ciò sia conveniente dal punto di vista del rapporto intercorrente tra le spese a carico dell'Amministrazione e la qualità e le competenze che gli eventuali concessionari possono offrire per gli specifici compiti. È comunque opportuno che vi sia una preventiva istruttoria da parte delle soprintendenze competenti che debbono decidere in relazione agli atti di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli *standard* di funzionamento e sviluppo dei musei approvati con decreto ministeriale 10 maggio 2001;

– lo schema di regolamento di organizzazione è, in alcuni punti, disallineato e incongruente con le norme stabilite dal Codice dei Beni culturali – entrato in vigore lo scorso 1º maggio -. In particolare:

in materia di dichiarazione di particolare interesse: all'articolo 7, comma 2, lettera b), del regolamento, tali competenze sono attribuite alla Direzione Generale quando il Codice indica il Soprintendente come unico attore dell'azione esplicitamente citato;

in materia di verifica di interesse culturale: la lettera c) del comma 2 degli articoli 7, 8, 9 e 11, mette in capo al direttore generale le competenze relative alla verifica di interesse culturale dei beni pubblici. Il Codice, al contrario, attraverso quanto stabilito dal comma 10 dell'articolo 27 della legge n. 326 del 2003 (mantenuta in vigore nello stesso articolo 12 del Codice), indica l'esclusiva competenza in materia del soprintendente regionale e delle soprintendenze competenti (per materia).

– a fronte della previsione «tutta formale» di autonomie per musei e altri istituti (articolo 19), viene altresì prevista la possibilità di soppressione delle medesime qualora già esistenti (articolo 19, comma 3, lettera g)), subordinandole, di nuovo, alle Direzioni regionali. La finalità – anche se non dichiarata palesemente – sembra essere la trasformazione di tutte le autonomie attualmente esistenti in Fondazioni;

– è, peraltro, omessa la definizione delle funzioni e dei compiti delle soprintendenze territoriali;

– altra questione scottante è quella – già accennata in introduzione – relativa a funzioni, compiti e composizione degli organi consultivi. Le riunioni del Consiglio superiore sono sottoposte all'esclusiva volontà del Ministro (viene cioè omesso il diritto/dovere del Consiglio di riunirsi comunque almeno due volte l'anno). Viene sminuita e indebolita la rappresentanza del personale interno del Ministero. Viene anche sminuita l'autonomia del Consiglio stesso in ragione del fatto che il Presidente (fino ad oggi esso era il Ministro mentre il Vice Presidente era eletto in seno ai membri del Consiglio stesso) viene designato dal Ministro stesso e solo il vice presidente è espressione dell'elezione dei membri del Consiglio. Si ritiene quindi opportuno ripristinare quanto stabilito in materia dai regolamenti precedenti e dunque la consultazione in materia di programmazione generale e settoriale, di convenzioni elaborate dai capi dipartimento e, più in generale, su ogni questione ed intervento attinente ai beni oggetto alle disposizioni del Codice;

– ancora non completamente risolta è la questione relativa ad archivi e biblioteche:

dopo l'iniziale mancata previsione nel decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, di un dipartimento per i beni archivistici e librari, esso è stato reintrodotto a seguito di una specifica condizione posta nel parere della Commissione bicamerale per la riforma amministrativa. Ma la denominazione di «Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici» attribuita all'organismo competente sui beni artistici, archeologici, demo etno antropologici, architettonici, introduce un equivoco terminologico dato che i beni archivistici e librari, che a quel dipartimento non afferiscono, sono comunque beni culturali ai sensi del Codice;

laddove, all'articolo 20, comma 1, dello schema, si stabilisce che le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici sono articolazioni territoriali di livello dirigenziale generale del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici, si deve arguire che dalla loro autorità e competenza siano esclusi gli organi periferici (soprintendenze) competenti in materia di beni archivistici e bibliotecari. D'altra parte non si esplicita che tali soprintendenze, unitamente ad archivi di Stato e biblioteche pubbliche statali, debbano afferire direttamente al dipartimento competente o alle rispettive direzioni generali. Si ritiene opportuna una più chiara esplicitazione delle rispettive competenze;

è necessario ripristinare l'originaria dicitura del dipartimento aggiungendo gli istituti culturali e conseguentemente prevedere uno specifico Comitato di settore per gli istituti culturali stessi;

– si considera molto grave la retrocessione dell'Archivio centrale dello Stato ad ufficio di seconda fascia, che sembra trovare le sue ragioni esclusivamente nell'esigenza di tagliare alcune direzioni generali per ottenere una parziale diminuzione della spesa;

– non è chiaro a quale degli organismi centrali del Ministero debbano afferire alcuni importantissimi uffici e istituti del Ministero fra cui:

l'ufficio studi, già pertinente al Segretariato generale, che si perde tra le pieghe della nuova organizzazione. Sarebbe opportuno prevedere che l'ufficio studi operi presso il Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione;

gli istituti centrali e le scuole di alta formazione, che non sono citati e neanche collocati chiaramente in capo ad alcun organismo centrale del Ministero. Ciò, malgrado la loro funzione e il loro prestigio sia internazionalmente riconosciuto ed esaltato;

– è questione non trascurabile quella che vuole che la riforma, moltiplicando il numero delle direzioni generali, ma non prevedendo aumenti di spesa, andrà a pesare sulla dirigenza di seconda fascia con il risultato di dover accorpare diverse soprintendenze o attribuirle ai direttori regionali (come per altro previsto all'articolo 20, comma 3, della bozza di regolamento). L'attuazione della riforma, se si vuole che sia accompagnata da esiti di efficacia ed efficienza, dovrà essere accompagnata da una serie di concorsi per i ruoli scientifici e non. È noto ed è stato più volte ribadito come l'invecchiamento del personale del Ministero, oltre a produrre una diminuita produttività sia dal punto di vista intellettuale che materiale, sta estromettendo dalle politiche di tutela intere generazioni di studiosi con una preparazione altissima e molto aggiornata,

esprime parere contrario, ritenendo ineludibili le seguenti proposte emendative del testo dello schema di regolamento presentato dal Governo:

All'articolo 4, comma 2, dopo la lettera *a),* aggiungere la seguente lettera:

«*a*-bis) Sovrintendenza all'Archivio centrale dello Stato»;

All'articolo 4, comma 3, alla lettera *a)* aggiungere al termine il seguente periodo:

«su parere conforme dei competenti comitati di settore».

All'articolo 4, comma 3, alla lettera *d)* dopo le parole «beni archivistici» aggiungere le seguenti: «e librari».

All'articolo 5, comma 3, dopo la lettera *f)* aggiungere la seguente lettera:

«*g)* svolge i compiti in materia di proprietà letteraria, diritto d'autore e vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE), ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303»;

Conseguentemente all'articolo 6, comma 3, sopprimere la lettera *d).*

All'articolo 8, al comma 2, dopo la lettera *e)*, inserire la seguente lettera:

«*e*-bis) Istruisce i provvedimenti di competenza del Ministero nei procedimento di valutazione di impatto ambientale».

All'articolo 8, al comma 2, inserire infine la seguente lettera:

«*m)* Indirizza e coordina la vigilanza sulla realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717 e successive modificazioni»

All'articolo 11, comma 1, aggiungere al termine il seguente periodo: «Alla Direzione generale afferiscono l'Istituto centrale per gli archivi, il Centro di fotoriproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato, gli archivi di Stato e le soprintendenze archivistiche»

All'articolo 11, comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a)* Propone al Capo del dipartimento gli interventi per il settore archivistico da inserire nei piani annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, individuando le priorità sulla base delle indicazioni degli istituti dipendenti»;

All'articolo 11, comma 2, sopprimere le lettere *b)* e *c);*

All'articolo 11, lettera *e)*, la parola «catalogazione» è sostituita dalla seguente: «censimento».

All'articolo 11, comma 2, dopo la lettera *e)* aggiungere la seguente:

«*e*-bis) Cura le pubblicazioni scientifiche e divulgative di settore».

All'articolo 11, comma 2, dopo la lettera *f)* aggiungere la seguente:

«*f*-bis) cura, in deroga a quanto previsto all'art. 1 comma 1, comma 3, del presente decreto, i rapporti con gli organismi nazionali e internazioni del settore».

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Articolo 11-*bis*. - *(Archivio centrale dello Stato).* – Restano in vigore le norme relative all'Archivio Centrale dello Stato. Il Soprintendente dell'Archivio Centrale dello Stato propone al Capo del Dipartimento gli interventi relativi all'archivio centrale da inserire nei piani annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa».

All'articolo 12, comma 1, le parole «biblioteche pubbliche statali» sono sostituite dalle seguenti: «beni librari sottoposti a tutela statale».

All'articolo 12, comma 2, dopo la lettera *e)* inserire le seguenti:

«*e*-bis) Provvede, attraverso le biblioteche nazionali, centrali e l'Istituto centrale per il catalogo unico, all'organizzazione, alla realizzazione e all'implementazione dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali;

e-ter) Cura, anche sulla base di accordi e convenzioni con altre istituzioni, la realizzazione e lo sviluppo del servizio bibliotecario nazionale;

e-quater) Cura le pubblicazioni scientifiche e divulgative di settore;

e-quinquies) Cura i rapporti con gli organismi nazionali ed internazionali di settore».

All'articolo 12, comma 2, dopo la lettera *n)* inserire la seguente:

«*n*-bis) Svolge, per il settore di competenza per i beni librari sottoposti a tutela statale i compiti e le funzioni di cui all'art. 18, comma 4.

All'articolo 13, comma 2, lettera *e)* dopo la parola «cura» inserire le seguenti; «di concerto con i rispettivi direttori generali».

All'articolo 14, comma 2, la lettera *a),* è sostituita dalla seguente:

«*a)* Provvede, di concerto con le direzioni generali interessate alla realizzazione, al monitoraggio e alla revisione della carta dei servizi ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286».

All'articolo 17, al comma 3 il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministro presiede il Consiglio superiore e può delegare alla presidenza delle sedute un sottosegretario».

All'articolo 17, al comma 3) aggiungere infine le seguenti parole: «che sostituiscono, tuttavia, i presidenti a tutti gli effetti in caso di loro assenza».

All'articolo 18, al comma 1, lettera e) sopprimere le parole «e gli istituti culturali» e conseguentemente, dopo la lettera *f)* inserire la seguente lettera:

«*f*-bis) Comitato tecnico scientifico per gli istituti culturali».

All'articolo 18, al comma 3, lettera *a)* la parola «due» è sostituita con la parola «tre»;

All'articolo 18, al comma 3,la lettera *c)* è sostituita con la seguente:

«*c)* da tre professori universitari di ruolo nelle discipline specificamente attinenti alla sfera di competenza di ciascun comitato eletti dai professori medesimi».

All'articolo 18, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis)* In prima applicazione i componenti di cui alle lettera *a)* e *c)* del comma 3 sono nominati in base ai risultati delle elezioni svoltesi ai sensi dell'art. 11 del DPR 6 luglio 2001 n. 307 per i rispettivi Comitati tecnico scientifici di cui al comma 1».

All'articolo 18, al comma 4, sostituire le parole «il Consiglio Universitario Nazionale» con le parole: «il Ministro» e le parole «al comma 3, lettera *c)*» con le parole «al comma 3, lettera *b)*».

All'articolo 19, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis)* L'incarico di Direttore Regionale per i beni culturali è conferito a dirigenti del ruolo unico nell'ambito delle professionalità tecnico scientifiche dei settori afferenti al Dipartimento sulla base di comprovati requisiti di professionalità ed esperienza o tra personalità estranee alla Pubblica amministrazione in possesso di analoghi elevati e comprovati requisiti di competenza scientifica e professionale nel settore dei beni culturali».

All'articolo 20, al comma 2, dopo la parola «curano» inserire le seguenti: «nei settori di competenze del Dipartimento».

All'articolo 20, al comma 4, dopo le parole «Il Direttore regionale» sono inserite le seguenti: «nei settori di competenza del Dipartimento».

All'articolo 20, dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

«5-*bis.* Per quanto riguarda gli interventi specificamente relativi ai beni archivistici, le funzioni di cui al comma 4, lettere *b)* (dichiarazione interesse storico), *c)* (parere in conferenza servizi), *d)* (verifica interesse culturale), *f)* (imposizione interventi), *g)* (concorso in interventi), *h)* (accordi e convenzioni), *n)* (acquisizione in comodato), *p)* (autorizzazione permute), *q)* (comunicazione trasferimenti), *r)* (esercizio prelazione), *s)* (proposta sanzioni), *v)* (programmi inventariazione), *z)* (promozione scolastica), *ac)* (stazione appaltante) sono svolte dai soprintendenti archivistici rispettivamente in relazione alla Direzione generale per gli archivi e al Dipartimento per i beni archivistici e librari. Per quanto riguarda programmi generali intersettoriali proposti o finanziati in ambito regionale dalle Regioni, da enti locali e da altre istituzioni, comprendenti interventi sui beni archivistici, il direttore regionale coordina l'intervento del Ministero, su proposta e parere de soprintendente archivistico e dei direttori degli archivi di Stato presenti nella regione».

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente articolo 20-*bis:*

«Art. 20-*bis* - *(Compiti delle soprintendenze).* – 1. Le soprintendenze per il patrimonio storico-artistico, le soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio, le soprintendenze per i beni archeologici e quelle per i beni archivistici sono organi periferici dell'amministrazione e dipendono dalle competenti direzioni generali.

2. Il soprintendente, nell'ambito della autonomia gestionale riconosciuta dal presente regolamento ed in conformità dell'articolo 17 del *decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*, partecipa ai procedimenti di competenza della direzione regionale, e in particolare:

a) attua gli indirizzi impartiti dal direttore generale competente per settore e gli interventi previsti dai piani di spesa;

b) approva i progetti per l'esecuzione degli interventi sui beni, entro il limite stabilito con decreto del direttore generale e, oltre tale somma, cura l'istruttoria relativa, ai fini dell'approvazione dei progetti da parte del soprintendente regionale;

c) provvede, nell'ambito delle proprie competenze di settore, alla tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali, e vigila sull'osservanza degli obblighi imposti dalla legislazione di tutela ai soggetti pubblici e privati proprietari, possessori o detentori di tali beni, anche intervenendo in via sostitutiva;

d) si pronuncia sull'ammissione ai contributi statali degli interventi relativi ai beni di cui alla lettera c) e ne certifica il carattere necessario ai fini delle agevolazioni tributarie previste dalla legge;

e) cura l'attivazione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità;

f) promuove l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative culturali, anche in collaborazione con università ed istituzioni culturali e di ricerca, in attuazione dell'articolo 152, comma 3, lettera d), del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*.

3. In particolare, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio autorizza ai sensi dell'articolo 156 del testo unico, i progetti relativi alle opere pubbliche ricadenti nel territorio di competenza e adotta i provvedimenti di annullamento di cui all'articolo 151 del testo unico *(3/c)*.

4. Il soprintendente per i beni archeologici può sottoscrivere accordi con le università statali per l'esecuzione di scavi archeologici in regime di titolarità, nel quadro di programmi pluriennali di ricerca.

5. Il soprintendente per i beni archivistici, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, lettera b), adotta i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse storico di archivi e documenti di soggetti privati; cura l'istruttoria per l'acquisizione di archivi non statali; rivendica i beni archivistici demaniali ed esercita i compiti di ufficio esportazione per i beni archivistici cura la verifica di interesse culturale sui beni pubblici.

6. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, il soprintendente per i beni archivistici fornisce assistenza ai soggetti proprietari, possessori o detentori degli archivi nella formazione dei massimari di conservazione e di scarto e dei quadri di classificazione dei documenti, nonché nella definizione delle procedure di protocollazione e archiviazione, con particolare riferimento al protocollo informatico e informatizzato; fornisce, altresì, assistenza alle regioni e agli enti locali, su richiesta degli stessi, nell'attività di formazione degli addetti agli archivi.»

All'articolo 23, al comma 7, aggiungere, al termine del primo periodo le seguenti parole: «fatti salvi gli articoli 14, 15 e 16, per i quali l'abrogazione decorre dalla data di entrata in vigore dei rispettivi decreti di cui all'art. 19, comma 3.»

All'articolo 23, sopprimere il comma 10.

Maria Chiara ACCIARINI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 6 MAGGIO 2004

345ª Seduta

Presidenza del Presidente
GRILLO

Intervengono la segretaria confederale dottoressa Nicoletta Rocchi e il funzionario della Filt nazionale signor Giovanni Sciascia per la Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) e il responsabile del settore trasporto aereo FIT CISL dottor Claudio Genovesi e il segretario confederale dottor Raffaele Bonanni delegati della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL).

La seduta inizia alle ore 8,50.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione infrastrutturale del Paese e sull'attuazione della normativa sulle grandi opere: audizione dei Segretari generali della CGIL, CISL, UIL e UGL sull'evoluzione della situazione della società Alitalia S.p.A. e sulle prospettive di sviluppo del trasporto aereo

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 16 aprile 2003.

Il presidente GRILLO riassume preliminarmente le finalità dell'audizione odierna.

Il responsabile del settore trasporto aereo FIT CISL, dottor Claudio GENOVESI, illustra sinteticamente i punti rilevanti della proposta avanzata dai sindacati per il risanamento dell'Alitalia S.p.A. e riassume i termini della trattativa sindacale con l'azienda Alitalia al tavolo tecnico aperto dal Governo sulla questione. I punti fondamentali della proposta si articolano sulla necessità di aprire al capitale privato con la possibile riduzione della quota detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze al di sotto del cinquanta per cento. L'ingresso dei privati comporterebbe l'introduzione di moduli organizzativi più snelli con una *holding* a capo

di due società operative: una dedita al volo, l'altra ai servizi. Tale contesto sarebbe ottimale per *joint venture* in cui il ruolo di Alitalia potrebbe essere adeguatamente valorizzato. Sottolinea infine la rilevanza della questione della fiducia nel *management* il cui comportamento, dopo il recente cambio ai vertici, non è stato univoco.

Il signor Giovanni SCIASCIA, rappresentante della FILT CGIL, sottolinea il valore della proposta sindacale unitaria presentata al tavolo tecnico del Governo, sollecitando la Commissione a sensibilizzare quest'ultimo ad effettuarne una corretta valutazione.

Si apre il dibattito.

Il senatore PEDRINI *(Aut)* sottolinea l'approssimazione con cui il Governo ha gestito l'intera vicenda Alitalia. Dopo aver fornito un quadro complessivo del settore del trasporto aereo, fa presente la necessità di una politica aziendale attiva che coinvolga con un ruolo da protagonista la società aerea. A tal fine ritiene necessario formulare un piano industriale che consenta di preservare la situazione occupazionale, il *know how*, e gli *assetts* patrimoniali della società.

Il presidente GRILLO sottolinea la necessità che il Parlamento solleciti il Governo a definire una posizione univoca volta a mantenere un forte vettore aereo nazionale, opportunamente difeso anche in sede comunitaria, perché questa è la volontà prevalente che le aule parlamentari esprimono.

Considerata la complessità della materia, su proposta dei senatori Paolo BRUTTI *(DS-U)* e PEDRAZZINI *(LP)*, il seguito dell'audizione è rinviato a martedì 11 maggio 2004, alle ore 14.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente GRILLO avverte che la seduta pomeridiana, già convocata per le ore 15 di oggi, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,50.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

GIOVEDÌ 6 MAGGIO 2004

324ª Seduta

Presidenza del Presidente
NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio Tortoli.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(470) ***LAURO ed altri. – Interventi per lo sviluppo delle isole minori***

(813) ***PACE ed altri. – Norme quadro per lo sviluppo delle isole minori***

(1222) ***BONGIORNO ed altri. – Interventi straordinari per lo sviluppo della rete delle isole minori***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1446) ***ROTONDO ed altri. – Norme quadro per uno sviluppo sostenibile delle isole minori***

(1450) ***DETTORI e VALLONE. – Legge quadro per la salvaguardia ambientale delle isole minori***

– e petizione n. 135 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo nel testo unificato, sospeso nella seduta del 29 aprile scorso.

Prosegue l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 2. (Gli emendamenti riferiti agli articoli del testo unificato dei disegni di legge sono pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il senatore BERGAMO *(UDC)* ritiene opportuno che all'interno del Comitato interistituzionale per le isole minori sia data adeguata rappresentanza anche ai presidenti delle municipalità, laddove costituite.

Il presidente NOVI, in qualità di relatore, recependo il suggerimento proposto dal senatore Bergamo, riformula l'emendamento 2.100 (sesto nuovo testo) nell'emendamento 2.100 (settimo nuovo testo).

Si passa quindi all'esame dei subemendamenti che si intendono riferiti all'emendamento 2.100 (settimo nuovo testo).

Previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, l'emendamento 2.100 (settimo nuovo testo)/3, fatto proprio dal senatore GIOVANELLI *(DS-U)*, è respinto.

Il senatore GIOVANELLI *(DS-U)* riformula il subemendamento 2.100 (sesto nuovo testo)/4 nel subemendamento 2.100 (settimo nuovo testo)/4, allo scopo di prevedere che il Comitato eserciti funzioni relative anche agli interventi per la salvaguardia ambientale, oltre a quelle relative alle strategie rivolte allo sviluppo sostenibile.

Previo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 2.100 (settimo nuovo testo)/4, posto ai voti, è accolto.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo, con distinte votazioni, la Commissione respinge tutti i restanti subemendamenti riferiti all'emendamento 2.100 (settimo nuovo testo).

Previo parere favorevole del rappresentante del Governo, l'emendamento 2.100 (settimo nuovo testo), come emendato dal subemendamento 2.100 (settimo nuovo testo)/4, è accolto, restando di conseguenza assorbito l'emendamento 2.1.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore GIOVANELLI *(DS-U)*, dopo avervi apposto la propria firma, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.2, mentre, dopo averlo fatto proprio, riformula l'emendamento 3.6 nell'emendamento 3.6 (nuovo testo), allo scopo di precisare che il programma esecutivo degli interventi è sottoposto alla valutazione ambientale strategica.

Il presidente NOVI avverte che gli emendamenti 3.1, 3.3 e 3.4 sono accantonati in attesa che sia espresso sugli stessi il richiesto parere da parte della Commissione bilancio.

Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 3.2, 3.5, 3.6 (nuovo testo) e 3.7.

Il sottosegretario TORTOLI esprime parere conforme a quello del relatore, presidente Novi.

Con distinte votazioni, la Commissione accoglie gli emendamenti 3.2, 3.5, 3.7 e 3.6 (nuovo testo).

Si passa quindi all'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3.

Il presidente NOVI, stante l'unanime orientamento negativo della Commissione, pone in votazione gli emendamenti 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.3, benché sugli stessi si è ancora in attesa di ricevere il richiesto parere della Commissione bilancio.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo, in esito a distinte votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.3.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il presidente NOVI, in attesa che sia trasmesso il parere della Commissione bilancio, dispone l'accantonamento dell'emendamento 4.1.

Il senatore GIOVANELLI *(DS-U)*, dopo avervi apposto la propria firma, invita la Commissione ad approvare l'emendamento 4.2.

Previo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del Governo, posto ai voti, l'emendamento 4.2 è accolto dalla Commissione.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 5.

Il senatore BERGAMO *(UDC)* riformula l'emendamento 5.4 in un nuovo testo.

Il presidente NOVI dispone l'accantonamento dell'emendamento 5.1, sul quale si è in attesa di ricevere il richiesto parere da parte della Commissione bilancio.

Il senatore GIOVANELLI *(DS-U)* aggiunge la propria firma all'emendamento 5.2.

Previo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del Governo, posti separatamente ai voti, sono accolti gli emendamenti 5.5 e 5.2.

L'emendamento 5.3 è conseguentemente precluso.

L'emendamento 5.4 (nuovo testo) è accantonato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Previo parere favorevole del RELATORE, posto ai voti, l'emendamento 7.14, identico all'emendamento 7.1, è accolto dalla Commissione, restando di conseguenza preclusi o assorbiti tutti i restanti emendamenti presentati all'articolo 7.

Il presidente NOVI dispone l'accantonamento di tutti gli emendamenti presentati all'articolo 9 e all'articolo 10, sui quali si è in attesa di ricevere il richiesto parere della Commissione bilancio.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento presentato all'articolo 12, nonché degli emendamenti tendenti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 12.

Il senatore GIOVANELLI *(DS-U)* esprime alcune valutazioni critiche sull'emendamento 12.0.2 poiché in esso si propone che la gestione delle riserve naturali è affidata ai comuni, quando invece esse attualmente sono gestite dal Ministero dell'ambiente. Fa presente inoltre che alla lettera b) dell'articolo 12 dovrebbe precisarsi che l'accesso ai marchi di qualità ambientale deve riferirsi non solo alla certificazione ISO, ma anche a quella EMAS.

Il senatore BONGIORNO *(AN)* chiarisce la *ratio* dell'emendamento 12.0.2.

Il presidente NOVI, recependo il suggerimento proposto dal senatore Giovanelli, presenta l'emendamento 12.2 nel quale si fa riferimento anche alla certificazione EMAS.

Sono quindi accantonati gli emendamenti 12.1, 12.2, 12.0.1 e 12.0.2, in attesa che sia trasmesso il richiesto parere della Commissione bilancio.

Il presidente NOVI avverte che si procederà all'esame degli emendamenti 1.All.1, 1.All.2 ed 1.All.3, accantonati nella seduta dell'8 luglio 2003.

Il senatore BERGAMO *(UDC)* invita la Commissione ad accogliere gli emendamenti 1.All.1, 1.All.2 e 1.All.3.

Previo parere favorevole del RELATORE e del RAPPRESENTANTE del Governo, con separate votazioni, la Commissione accoglie gli emendamenti 1.All.1, 1.All.2 ed 1.All.3.

Il senatore SCOTTI *(FI)* ritiene opportuno che nell'allegato A sia inserita anche Montisola, nel lago d'Iseo.

Il presidente NOVI, recependo il suggerimento avanzato dal senatore Scotti, presenta l'emendamento 1.All.100.

Previo parere favorevole del rappresentante del Governo, posto ai voti, l'emendamento 1.All.100 è accolto.

Il presidente NOVI rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto ad una prossima seduta, facendo presente che la Commissione già nel corso dell'odierna seduta avrebbe avuto la possibilità di concludere l'*iter* in sede referente dei disegni di legge in titolo, qualora avesse acquisito il parere della Commissione bilancio che, oltre che sugli emendamenti trasmessi, deve peraltro pronunciarsi da tempo anche sul testo unificato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 470, 813, 1222, 1446 E 1450

Art. 1.

1.All.1

BERGAMO, TUNIS

All'allegato A, sopprimere le seguenti parole: «20. Venezia-S. Servolo».

1.All.2

BERGAMO, TUNIS

All'allegato A, sopprimere le seguenti parole: «21. Venezia-S. Clemente».

1.All.3

BERGAMO, TUNIS

All'allegato A, dopo il numero 21, inserire il seguente: «21-*bis.* Venezia Pellestrina-San Pietro in Volta».

1.All.100

IL RELATORE

All'allegato A, dopo il numero 7, inserire il seguente: «7-*bis.* Brescia-Montisola».

1.22

MUGNAI

Al comma 3, lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e previsione, in ciascuna realtà insulare, di un servizio di elisoccorso con la presenza fissa di un elicottero».

1.23

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, lettera c), *sopprimere le parole:* «nell'ambito della politica di sostegno alle aree depresse e».

1.31

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, lettera e), *dopo le parole:* «offerta turistica» *aggiungere le seguenti:* «compatibile con le caratteristiche dell'ambiente isolano».

1.32

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, lettera e), *sopprimere il numero 2).*

1.35

DETTORI, VALLONE

Sopprimere il comma 4.

Art. 2.

2.100 (sesto nuovo testo)/3 (*già* 2.5)

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché rappresentanti delle associazioni ambientalistiche riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e delle associazioni di utenti e consumatori di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281».

2.100 (settimo nuovo testo)/3 (*già* 2.5)

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché rappresentanti delle associazioni ambientalistiche riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e delle associazioni di utenti e consumatori di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281».

2.100 (sesto nuovo testo)/4 (*già* 2.6)

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* interventi per la salvaguardia ambientale, la lotta al rischio idrogeologico e la tutela del patrimonio paesaggistico naturale».

2.100 (settimo nuovo testo)/4 (*già* 2.6)

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, lettera a), *premettere le parole:* «interventi per la salvaguardia ambientale e».

2.100 (sesto nuovo testo)/5 (*già* 2.7)

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

«*a*-bis) promozione dei prodotti tipici e biologici».

2.100 (settimo nuovo testo)/5 (*già* 2.7)

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

«*a*-bis) promozione dei prodotti tipici e biologici».

2.100 (sesto nuovo testo)/6 (*già* 2.8)

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, lettera b) *sostituire le parole:* «pianificazione della» *con le seguenti:* «interventi per la».

2.100 (settimo nuovo testo)/6 (*già* 2.8)

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, lettera b) *sostituire le parole:* «pianificazione della» *con le seguenti:* «interventi per la».

2.100 (sesto nuovo testo)/7 (*già* 2.9)

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, lettera d) *sopprimere le parole:* «di dotazione infrastrutturale».

2.100 (settimo nuovo testo)/7 (*già* 2.9)

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, lettera d) *sopprimere le parole:* «di dotazione infrastrutturale».

2.100 (sesto nuovo testo)/8 (*già* 2.10)

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, lettera d) *sostituire la parola:* «valorizzazione» *con la seguente:* «salvaguardia».

2.100 (settimo nuovo testo)/8 (*già* 2.10)

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, lettera d) *sostituire la parola:* «valorizzazione» *con la seguente:* «salvaguardia».

2.100 (sesto nuovo testo)/9 (*già* 2.11)

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, lettera d), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «compatibile con l'ambiente e gli ecosistemi locali».

2.100 (settimo nuovo testo)/9 (*già* 2.11)

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, lettera d), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «compatibile con l'ambiente e gli ecosistemi locali».

2.100 (sesto nuovo testo)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – *(Comitato inter-istituzionale per le isole minori) – 1.* È istituita presso la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Comitato inter-istituzionale per le isole minori, di seguito denominato "Comitato", senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Il Comitato è convocato e presieduto dal Presidente della Conferenza Unificata ed è composto:

a) dai Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali, delle attività produttive, delle Comunicazioni e per gli affari regionali, o da loro delegati;

b) da venti sindaci, designati dalla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, fra quelli degli enti locali con sede nelle isole comprese nell'elenco di cui all'allegato A;

c) da cinque Presidenti di Provincia nel cui territorio insistano le isole di cui all'allegato A, designati dalla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;

d) da cinque Presidenti di Regioni nel cui territorio insistano le isole di cui all'allegato A, designati dalla Conferenza Stato-Regioni.

3. Possono intervenire alle riunioni del Comitato, in qualità di esperti e con funzioni consultive, su richiesta del Presidente, i responsabili del Dipartimento della protezione civile e dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, nonché i presidenti degli enti pubblici di ricerca ed i rettori delle università, pubbliche o private, operanti nelle regioni nel cui territorio sono ricomprese le isole minori, con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza.

4. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici, interessati a specifici argomenti previsti all'ordine del giorno del Comitato.

5. Il Comitato esercita funzioni di raccordo, discussione e consultazione nelle materie attinenti le isole minori, relativa a:

a) strategie rivolte ad uno sviluppo sostenibile;

b) pianificazione della sicurezza ambientale e della protezione civile;

c) progetti di sviluppo e di innovazione tecnologica per le piccole e medie imprese;

d) programmi di dotazione infrastrutturale attinenti alle telecomunicazioni, alla mobilità sostenibile, alla portualità, alla sanità pubblica, alla valorizzazione delle risorse naturali e culturali nel contesto della qualificazione dell'offerta turistica;

e) pianificazione degli interventi finanziati con il fondo per lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 10.

6. Il Comitato, nelle materie oggetto della presente legge, può elaborare progetti, proporre indirizzi e predisporre schemi normativi da sottoporre alla valutazione della Conferenza Unificata.

7. Per la partecipazione al Comitato a nessun titolo sono riconosciuti compensi, indennità, rimborsi spese o emolumenti, comunque denominati».

2.100 (settimo nuovo testo)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Comitato inter-istituzionale per le isole minori) – 1.* È istituita presso la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Comitato inter-istituzionale per le isole minori, di seguito denominato «Comitato«, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Il Comitato è convocato e presieduto dal Presidente della Conferenza Unificata ed è composto:

a) dai Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali, delle attività produttive, delle Comunicazioni e per gli affari regionali, o da loro delegati;

b) da venti sindaci, o presidenti di municipalità, laddove costituite, designati dalla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, fra quelli degli enti locali con sede nelle isole comprese nell'elenco di cui all'allegato A;

c) da cinque Presidenti di Provincia nel cui territorio insistano le isole di cui all'allegato A, designati dalla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;

d) da cinque Presidenti di Regioni nel cui territorio insistano le isole di cui all'allegato A, designati dalla Conferenza Stato-Regioni.

3. Possono intervenire alle riunioni del Comitato, in qualità di esperti e con funzioni consultive, su richiesta del Presidente, i responsabili del Dipartimento della protezione civile e dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, nonché i presidenti degli enti pubblici di ricerca ed i rettori delle università, pubbliche o private, operanti nelle regioni nel cui territorio sono ricomprese le isole minori, con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza.

4. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici,

interessati a specifici argomenti previsti all'ordine del giorno del Comitato.

5. Il Comitato esercita funzioni di raccordo, discussione e consultazione nelle materie attinenti le isole minori, relativa a:

a) strategie rivolte ad uno sviluppo sostenibile;

b) pianificazione della sicurezza ambientale e della protezione civile;

c) progetti di sviluppo e di innovazione tecnologica per le piccole e medie imprese;

d) programmi di dotazione infrastrutturale attinenti alle telecomunicazioni, alla mobilità sostenibile, alla portualità, alla sanità pubblica, alla valorizzazione delle risorse naturali e culturali nel contesto della qualificazione dell'offerta turistica;

e) pianificazione degli interventi finanziati con il fondo per lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 10.

6. Il Comitato, nelle materie oggetto della presente legge, può elaborare progetti, proporre indirizzi e predisporre schemi normativi da sottoporre alla valutazione della Conferenza Unificata.

7. Per la partecipazione al Comitato a nessun titolo sono riconosciuti compensi, indennità, rimborsi spese o emolumenti, comunque denominati».

2.1

DETTORI, VALLONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – *(Comitato di coordinamento per le isole minori) – 1.* È istituito un Comitato di coordinamento per l'attuazione della presente legge composto da: cinque rappresentanti rispettivamente dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, dei beni culturali, dell'industria; sette rappresentanti dell'ANCIM; i rappresentanti delle regioni interessate e dei comuni di cui all'allegato A; un rappresentante della Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali».

Art. 3.

3.1

DETTORI, VALLONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Accordo di programma per lo sviluppo delle isole minori)

1. Lo strumento di attuazione della presente legge è individuato nell'accordo di programma quadro stipulato tra le regioni Campania, Lazio, Puglia, Toscana, Sardegna e Sicilia, l'Associazione nazionale Comuni delle isole minori (ANCIM), i Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, dei beni culturali, dell'industria; la Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali, avente per oggetto un programma integrato per lo sviluppo locale delle isole minori».

3.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «specificità storica» *aggiungere la seguente:* «ambientale».

3.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «in considerazione» *fino a:* «produttive delle isole minori».

3.4

BONGIORNO, PACE

Al comma 1, sostituire le parole: «aree depresse» *con le altre:* «aree sottoutilizzate».

3.5

BONGIORNO, PACE

Al comma 1, sostituire le parole: «lo Stato e le Regioni interessate» *con le seguenti:* «lo Stato, le regioni e i comuni interessati».

3.6

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, sostituire le parole da: «locali» *fino a:* «esigenze comuni» *con le seguenti:* «di salvaguardia ambientale delle isole minori».

3.7

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «d'intesa con le regioni interessate ed i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e dei beni ed attività culturali».

3.6 (nuovo testo)

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, CANCAN

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il programma di interventi è sottoposto alla valutazione ambientale strategica (VAS), di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001.».

3.0.1

SCALERA

*Dopo l'***articolo 3***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Norme per la semplificazione fiscale e amministrativa per le attività di impresa e lavoro autonomo nelle isole di cui all'allegato A)

1. Le persone fisiche e le società di persone esercenti attività d'impresa ovvero arti e professioni ubicate nelle isole di cui all'allegato A possono avvalersi del regime disciplinato nel presente articolo a condizione che i ricavi e i compensi del periodo d'imposta precedente risultino di ammontare non superiore a 60.000 euro.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, i soggetti di cui al comma 1 possono assumere, in luogo dei ricavi e compensi effettivi, i ricavi e i compensi minimi di riferimento determinati in base all'applicazione di specifici studi di settore approvati con appositi decreti ministeriali, tenuto conto delle dimensioni medie dei contribuenti interessati, delle peculiarità di marginalità e degli indici di coerenza economica. Qualora in un esercizio successivo non risultino variati gli elementi extracontabili dell'esercizio precedente, potranno essere assunti i ricavi e compensi minimi calcolati in base ai dati dell'esercizio precedente.

3. Per potersi avvalere delle disposizioni del presente articolo i contribuenti esercitano apposita opzione nella dichiarazione dei redditi relativi allo stesso periodo. L'opzione è valida fino alla revoca ovvero fino al raggiungimento del limite di ricavi e compensi indicato al comma 1.

4. I soggetti che si avvalgono del regime fiscale del presente articolo sono tenuti al versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali, dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e delle relative addizionali e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di 1.200 euro se esercenti attività di commercio, di 1.500 euro se esercenti attività promiscue di cessioni di beni e prestazioni di servizi ovvero di 1.800 euro se esercenti attività di servizi, arti e professioni. In caso di nuove iniziative produttive l'imposta sostitutiva è dovuta in misura di un terzo per il primo anno e di due terzi per il secondo anno.

5. L'imposta sostitutiva di cui al comma 4 è versata con le stesse modalità e nei tempi previsti per il versamento delle imposte sui redditi. L'imposta è altresì corrisposta mediante compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di tardivo od omesso versamento dell'imposta sostitutiva si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Il regime fiscale previsto nel presente articolo cessa di avere efficacia e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria:

a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i ricavi o i compensi effettivi ovvero quelli minimi determinati in base agli studi di settore, superano il limite di cui al comma 1;

b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta a quello nel quale i ricavi o i compensi effettivi ovvero quelli minimi determinati in base agli studi di settore, superano di oltre il 50 per cento il limite di cui al comma 1;

c) a decorrere dal periodo d'imposta per il quale il contribuente comunica la revoca dell'opzione precedentemente esercitata.

7. Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato previsto nel presente articolo sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'lVA, nonché dalla presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini dell'IRAP e dell'IVA. Gli stessi contribuenti sono esonerati dall'obbligo di emissione di ricevute fiscali e di scontrini fiscali.

8. I contribuenti che si avvalgono del regime previsto dal presente articolo sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali relativi alla gestione secondo i minimali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) alla quale sono iscritti, secondo i minimali di contribuzione annualmente fissati dallo stesso istituto.

9. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolativo previsto nel presente articolo, è valutata tenendo conto di un ammontare pari a quello fissato nel comma 8.

10. Per l'accertamento, le sanzioni ed il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

11. L'imposta sostitutiva è dovuta anche nel caso di perdita di esercizio, riduzione del volume di affari o interruzione dell'attività. L'imposta non è dovuta dall'esercizio successivo a quello in cui sia intervenuta la cessazione dell'attività.

12. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in regime fiscale sostitutivo costituiscono componenti negative deducibili.

13. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

14. All'articolo 97, comma 4, lettera *c)* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e può inoltre svolgere le funzioni di ufficiale rogante nei passaggi di proprietà di

beni mobili registrati. Per tale servizio si applicano le tabelle previste dalla legge e i relativi importi sono integralmente devoluti al comune che li utilizza in via prioritaria per il finanziamento di interventi di miglioramento della viabilità locale, della segnaletica e della sicurezza stradale in genere".

15. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per il 2003, 70 milioni di euro per il 2004 e 60 milioni di euro per il 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente denominata "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.2

SCALERA

*Dopo l'***articolo 3***, inserire il seguente:*

«Art 3-*bis*.

(Incentivi alle imprese operanti nelle isole minori)

1. Al fine di sostenere l'equilibrio socio-economico delle isole minori, nel quadro del più generale riconoscimento delle peculiari esigenze di tutela e conservazione del patrimonio artistico-culturale e paesistico dei territori delle isole minori di particolare interesse turistico e ambientale, di promozione della sostenibilità ambientale delle attività produttive, in aree e territori particolarmente soggetti a vincoli ambientali e paesistici, di sostegno all'accessibilità e viabilità nei territori insulari o morfologicamente svantaggiati, anche in relazione alla sostenibilità economica delle tariffe dei trasporti, le persone fisiche e le società di persone esercenti attività d'impresa, ovvero arti e professioni, ubicate nelle isole di cui all'allegato A possono accedere al sistema di incentivi ed agevolazioni del presente articolo, nei limiti e con le modalità fissati con il decreto di cui al comma 2.

2. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro per le attività produttive, di concerto con il Ministro per l'ambiente e la tutela del territorio e con il Ministro per i beni e le attività culturali, entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge, un decreto legislativo volto a stabilire la natura, l'entità e l'ambito di applicazione territo-

riale delle agevolazioni riconosciute, in relazione alle peculiari esigenze di cui al comma 1, alle imprese operanti nelle aree insulari di cui all'allegato A, individuate dallo stesso decreto come morfologicamente svantaggiate e/o soggette a particolari vincoli ambientali e paesistici.

3. Il decreto di cui al comma 2 è adottato, previo accertamento in sede comunitaria della compatibilità con le prescrizioni di cui all'articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea in materia di aiuti dello Stato destinati ad agevolare talune regioni o attività economiche e a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) in relazione all'eventuale sussistenza, come rilevata ai sensi del comma 4, di maggiori costi e oneri tariffari per definite tipologie di attività economica ovvero per specifiche condizioni di esercizio delle attività stesse, prevedere il riconoscimento di condizioni agevolate per l'accesso ai servizi, ivi inclusi i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

b) in particolare, allo scopo di garantire la sostenibilità economica delle tariffe di trasporto prevedere misure per il contenimento dei costi di trasporto delle merci per le imprese, anche sotto forma di:

1) contributi in conto esercizio per le imprese di trasporto, collegati alle esigenze di riduzione dei costi di gestione;

2) parziale defiscalizzazione delle tariffe dei servizi di trasporto;

c) al fine di favorire lo sviluppo di attività economiche a basso impatto ambientale e la riconversione ecologica delle attività economiche tradizionali, prevedere forme di incentivo o finanziamento per l'attuazione di programmi di riconversione degli impianti tradizionali e per l'acquisto di impianti a ciclo chiuso;

d) in particolare, per le finalità di cui alla lettera *d)*, prevedere la possibilità di stipulare apposite convenzioni tra i soggetti erogatori di energia elettrica e le imprese ammesse ai programmi di riconversione ecologica;

e) in relazione all'eventuale sussistenza, come rilevata ai sensi del comma 4, di maggiori componenti di costo del fattore di produzione lavoro, rispetto alle attività e imprese omologhe ubicate in aree e territori contigui, il riconoscimento di specifiche agevolazioni fiscali, anche nella forma:

1) dell'estensione a tutti i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle imprese ammesse ai benefici di cui al presente articolo, dei crediti d'imposta per le nuove assunzioni di cui all'articolo 63 della legge 27 dicembre 2002;

2) della riduzione, fino al massimo di un punto percentuale, dell'aliquota d'imposta sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

3) dell'introduzione di forme di imposizione sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), modulate secondo le varie tipologie e dimensioni d'impresa.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) un Osservatorio per il monitoraggio dei parametri economici delle imprese ubicate nelle aree ammesse ai benefici di cui al presente articolo. Con riferimento a ciascuna delle aree del territorio individuate dal decreto legislativo di cui al comma 2, l'Osservatorio ha il compito di rilevare, sulla base di criteri definiti con proprio decreto dal Ministro delle attività produttive, i parametri economici utili a verificare l'eventuale sussistenza di maggiori componenti di costo dei fattori di produzione per le imprese, come risultanti dal confronto omogeneo con le imprese e attività omologhe ubicate nella medesima regione. I dati raccolti ed elaborati dall'Osservatorio sono comunicati annualmente al Ministero delle attività produttive.

5. Sulla base dei risultati dell'attività di monitoraggio di cui al comma 4, il Ministro delle attività produttive individua annualmente, con proprio decreto adottato entro il 31 marzo, le aree del territorio e le relative tipologie di attività economiche che possono essere ammesse ai benefici previsti dal decreto legislativo di cui al comma 2».

3.0.3

BONGIORNO, PACE

*Dopo l'***articolo 3***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Piano delle opere infrastrutturali di rete)

1. Il Comitato paritetico adotta, entro un anno dall'insediamento, un piano di opere infrastrutturali volto a garantire l'organicità e l'unitarietà dell'intervento complessivo inerente alla rete delle isole.

2. Il piano è approvato dal Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri competenti, ed inserito nella programmazione nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001 n. 443, nel rispetto e in conformità di quanto disposto dalla legge medesima.

3. Ogni tre anni il Comitato paritetico verifica lo stato di attuazione del piano di cui al comma 1 e provvede, ove necessario, al suo aggiornamento. La verifica e l'aggiornamento sono sottoposti all'approvazione del Consiglio dei ministri».

Art. 4.

4.1

DETTORI, VALLONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Programma di indirizzo degli interventi di sostegno).

1. Su proposta della Conferenza di cui all'articolo 9, la Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, predispone un programma triennale di indirizzo, da aggiornare annualmente, con il quale si definiscono gli elementi fondamentali dell'azione a favore delle comunità isolane, con particolare riferimento alle seguenti materie:

a) adeguamento degli impianti di depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti solidi e, in particolare, degli scarichi a mare;

b) ridefinizione degli strumenti urbanistici per la salvaguardia floro-faunistica ed ambientale;

c) ristrutturazione della rete idrica;

d) miglioramento dei collegamenti marittimi ed aeroportuali, compatibili con l'equilibrio ambientale delle isole;

e) dismissione e nuova destinazione degli edifici adibiti a edilizia carceraria;

f) revisione delle sirvitù militari e fissazione di nuovi criteri di indirizzo in materia di demanio marittimo, fluviale e lacuale;

g) potenziamento dell'istituzione scolastica e delle strutture sanitarie, in particolare per il primo soccorso;

h) promozione delle attività di maricoltura e ricerca scientifica;

i) istituzione di parchi marini ed aree protette;

l) elaborazione di piani di fattibilità per la gestione delle problematiche ambientali».

4.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* Gli itinerari non possono comunque essere realizzati in caso di parere contrario dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio,

dei beni ed attività culturali o degli enti di gestione delle aree protette, ove presenti».

Art. 5.

5.5

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «della pianificazione generale disposta dal Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 1,» *con le seguenti:* «delle previsioni di cui all'articolo 1,».

5.1

DETTORI, VALLONE

Al comma 1, sopprimere le parole: «senza ulteriori oneri per lo Stato».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 2, sostituire le parole: «dall'articolo 1, comma 3» *con le seguenti:* «dagli articoli 1, comma 3 e 5».

5.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «sindaco del comune interessato, che svolge», *aggiungere le seguenti:* «d'intesa con il Dipartimento della protezione civile ed avvalendosi anche di organizzazioni di volontariato».

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

5.3

DETTORI, VALLONE

Al comma 3, sostituire le parole: «il sindaco può istituire» *con le seguenti:* «può essere istituito».

5.4

BERGAMO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* Sono istituiti, anche in deroga ai piani regionali, presidi di carattere sanitario volti a garantire la sicurezza della popolazione residente e dei turisti».

Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere le seguenti parole: «e sanitari».

5.4 (nuovo testo)

BERGAMO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Possono essere istituiti, anche in deroga ai piani regionali, presidi di carattere sanitario volti a garantire la sicurezza della popolazione residente e dei turisti».

Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sanitari».

Art. 7.

7.14

IL GOVERNO

Sopprimere l'articolo.

7.1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

7.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Previo parere favorevole del Ministro per i beni e le attività culturali».

7.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «la loro valorizzazione» *fino a:* «culturale» *con le seguenti:* «garantire una migliore tutela ambientale, previo parere favorevole dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 283 del 2000».

7.4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «produttiva, commerciale, turistica».

7.5

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «demaniali e».

7.6

DETTORI, VALLONE

Al comma 1, dopo le parole: «difesa nazionale» *inserire le seguenti:* «ovvero nella disponibilità del Ministero della giustizia e già adibiti a strutture penitenziarie».

7.7

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la parola: «disponibile».

7.8

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano fermi tutti i vincoli derivanti dalla demanialità del bene trasferito».

7.9

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I beni di cui al presente comma vengono trasferiti all'ente parco, ove esistente».

7.10

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, dopo le parole: «soggetti a tutela» *aggiungere le seguenti:* «o di interesse culturale, storico, artistico o architettonico».

7.11

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire le parole: «particolare pregio naturalistico» *con le seguenti:* «di interesse ambientale, naturalistico o paesaggistico».

7.12

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, dopo le parole: «del presente articolo» *aggiungere le seguenti:* «sono inalienabili, e, anche se destinati alla fruizione del pubblico».

7.13

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* Le disposizioni del presente rticolo non si applicano ai parchi ed alle riserve naturali».

Art. 9.

9.1

DETTORI, VALLONE

Al comma 2, sostituire le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» *con le seguenti:* «Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni interessate e i comuni di cui all'allegato A».

9.2

DETTORI, VALLONE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è costituito un comitato organizzatore della Conferenza, di cui fanno parte i rappresentanti delle regioni interessate e dei comuni di cui all'allegato A».

9.3

DETTORI, VALLONE

Al comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

Art. 10.

10.1

DETTORI, VALLONE

Al comma 1, sostituire le parole: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio» *con le seguenti:* «Presidente del Consiglio dei ministri».

10.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per la salvaguardia dell'ambiente, gli interventi di messa in sicurezza del territorio e la funzionalità delle strutture ospedaliere e dei presidi sanitari».

10.3

DETTORI, VALLONE

Al comma 3, sostituire le parole: «40 milioni» *con le seguenti:* «50 milioni».

10.4

IL RELATORE

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*bis.* I criteri e le modalità di pianificazione annuale per l'utilizzo del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro dell'Interno e il Ministro dell'Economia, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Art. 12.

12.1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a)*, sostituire la parola:* «valorizzare» *con la seguente:* «salvaguardare».

12.2

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole da*: «alla certificazione»*, fino alla fine del comma, con le seguenti:* «alle certificazioni ISO ed EMAS».

12.0.1

BONGIORNO, PACE

*Dopo l'***articolo 12,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 12-*bis.*

(Introduzione della teleconferenza nei procedimenti giudiziali)

1. I procedimenti giudiziali, di competenza del giudice di pace e del tribunale, si svolgono presso le sedi giudiziarie esistenti nelle isole, ovvero, in mancanza, presso le stazioni dei carabinieri con il ricorso al sistema della teleconferenza che il Ministero della giustizia rende attivo

con strutture e personale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

12.0.2

BONGIORNO, PACE

*Dopo l'***articolo 12,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Istituzione e gestione di riserve naturali)

1. Nei territori insulari di cui alla presente legge, la gestione delle riserve naturali ivi istituite e affidati ai comuni.

2. La istituzione, la perimetrazione e la regolamentazione delle riserve naturali sono di competenza delle regioni previa l'acquisizione di un parere obbligatorio dei comuni».

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

GIOVEDÌ 6 MAGGIO 2004

Presidenza del Vice Presidente
Lino DUILIO

La seduta inizia alle ore 8,45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sui risultati dell'esame dei bilanci consuntivi per il 2002 e preventivi per il 2003 degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale – Audizione dell'Avvocato Antonio Parlato e della Dottoressa Maria Clotilde Calamita, Presidente e Direttore generale dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Lino DUILIO, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi i temi oggetto dell'audizione.

L'Avvocato Antonio PARLATO e la Dottoressa Maria Clotilde CALAMITA *presidente e direttore generale dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo,* svolgono una relazione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i senatori Tiziano TREU (MARGH) e Antonio VANZO (LNP) e il deputato Lino DUILIO.

L'Avvocato Antonio PARLATO e la Dottoressa Maria Clotilde CALAMITA, *presidente e Direttore generale dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo,* rispondono ai quesiti e alle osservazioni formulate.

Il deputato Lino DUILIO, *presidente*, ringrazia gli ospiti per la loro presenza e dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 9,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

GIOVEDÌ 6 MAGGIO 2004

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 13,35.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del direttore generale di Sony Ericsson Mobile Communications Italy Spa, Marco Silvio Bellini, del responsabile C.S. Sony Ericsson, Alessandro Zoffoli, e di Marco Fumagalli, della Prima Comunicazione

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Marco Silvio BELLINI, *direttore generale di Sony Ericsson Mobile Communications Italy Spa,* riferisce sui temi oggetto dell'audizione. Prendono quindi la parola Alessandro ZOFFOLI, *responsabile C.S. Sony Ericsson*, e Marco FUMAGALLI, della *Prima Comunicazione.*

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Paolo RUSSO, *presidente*, e Michele VIANELLO *(DS-U),* ai quali replicano Silvio BELLINI, *direttore generale di Sony Ericsson Mobile Communications Italy Spa*, e Alessandro ZOFFOLI, *responsabile C.S. Sony Ericsson*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Marco Silvio Bellini, il dottor Alessandro Zoffoli, il dottor Marco Fumagalli, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti

GIOVEDÌ 6 MAGGIO 2004

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.45.

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del presidente
Flavio TANZILLI

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Flavio TANZILLI, *presidente,* propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Seguito dell'audizione del procuratore generale militare presso la Corte militare di appello, dottor Vindicio Bonagura

(Svolgimento e conclusione).

Flavio TANZILLI, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Vindicio BONAGURA, *procuratore generale militare presso la Corte militare di appello*, riferisce sui temi oggetto dell'inchiesta parlamentare.

Interviene, a più riprese, per porre domande e formulare osservazioni, il deputato Carlo CARLI *(DS-U)*, al quale risponde Vindicio BONAGURA, *procuratore generale militare presso la Corte militare di appello.*

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta. I lavori procedono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono, a più riprese, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Luciano GUERZONI *(DS-U)* e Flavio TANZILLI, *presidente,* ai quali risponde Vindicio BONAGURA, *procuratore generale militare presso la Corte militare di appello.*

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta. I lavori procedono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Interviene, a più riprese, per porre ulteriori domande e formulare ulteriori osservazioni, il deputato Carlo CARLI *(DS-U)*, al quale risponde Vindicio BONAGURA, *procuratore generale militare presso la Corte militare di appello.*

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta. I lavori procedono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono, a più riprese, per porre domande e formulare osservazioni, il deputato Pierantonio ZANETTIN *(FI)* e il senatore Luigi MARINO *(Misto)*, ai quali risponde Vindicio BONAGURA, *procuratore generale militare presso la Corte militare di appello.*

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta. I lavori procedono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Interviene, a più riprese, per porre ulteriori quesiti e formulare ulteriori osservazioni, Flavio TANZILLI, *presidente,* al quale risponde Vindicio BONAGURA, *procuratore generale militare presso la Corte militare di appello.*

Flavio TANZILLI, *presidente,* ringrazia il dottor Vindicio Bonagura, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,10, riprende alle ore 16,30.

Audizione del Presidente della Corte militare di appello di Roma, dottor Alfio Massimo Nicolosi

(Svolgimento)

Flavio TANZILLI, *presidente,* introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Alfio Massimo NICOLOSI, *presidente della Corte militare di appello di Roma,* riferisce sui temi oggetto dell'inchiesta parlamentare.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il deputato Carlo CARLI *(DS-U)* e Flavio TANZILLI, *presidente,* ai quali risponde Alfio Massimo NICOLOSI, *Presidente della Corte militare di appello di Roma.*

Flavio TANZILLI, *presidente,* dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 17,10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

– Comunicazioni del Presidente.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 6 MAGGIO 2004

324ª seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 15.

(2650-A) ***Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative***
(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA *(FI)* illustra gli ulteriori emendamenti 1.200, 1.201, 1.202, 3.200, 4.200, 1.200 (testo 2), 1.110 (testo 2), 1.111 (testo 2), 1.300 (testo 2) e 8.0.102 trasmessi dall'Assemblea, riferiti al testo, proposto dalla 1ª Commissione, relativamente al disegno di legge in titolo. Rileva, in particolare, per quanto di competenza, che, in merito all'emendamento 8.0.102, occorre valutare se il posticipo dal 1º maggio al 1º luglio 2004 del termine per la conversione degli apparecchi che riproducono le regole del poker in apparecchi da gioco lecito possa determinare significativi effetti finanziari, tenuto conto che per i nuovi apparecchi l'imposta sugli intrattenimenti viene calcolata su un imponibile forfettario medio annuo più alto rispetto ai vecchi (2.500 euro rispetto a 1.562,28 euro). Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS, sull'emendamento 8.0.102 esprime avviso contrario in quanto esso produce effetti negativi per il bilancio dello Stato.

Infatti, provocando un differimento nell'introduzione sul mercato dei nuovi apparecchi, determina una notevole riduzione delle entrate erariali attese, tenuto conto che il regime fiscale degli apparecchi di cui l'emendamento prolunga il ciclo di vita, è determinato sulla base di un imponibile medio forfetario inferiore rispetto a quello atteso dai nuovi apparecchi.

Il senatore MORANDO *(DS-U)*, in relazione alla proposta 8.0.102, ricorda che nei precedenti interventi legislativi in materia sono state previste rilevanti sanzioni per coloro che non avessero provveduto ad adeguare i suddetti apparecchi nei termini stabiliti e sono stati associati significativi effetti finanziari alla tempestività della sostituzione stessa. Ritiene necessario, pertanto, che il Governo fornisca indicazioni sull'andamento della regolarizzazione di tali apparecchi, per poter svolgere una valutazione più puntuale degli effetti finanziari associati alla proposta in questione.

Il presidente AZZOLLINI, ritenendo opportuno acquisire le informazioni richieste dal senatore Morando, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

(2883) ***Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba siriana in materia di collaborazione turistica, fatto a Roma il 20 febbraio 2002***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, su proposta del presidente relatore AZZOLLINI, la Sottocommissione conviene, infine, di rendere un parere non ostativo sul provvedimento in esame.

(2796) ***Ratifica ed esecuzione dell' Accordo istitutivo del* Network *internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRANET in Pescara, con annesso statuto, fatto a Roma il 19 marzo 2003***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che l'articolo 3, comma 1 del disegno di legge in esame prevede un'autorizzazione di spesa, configurata come limite massimo, per il contributo annuale dell'Italia al Centro ICRANET di Pescara, mentre il successivo comma 2 indica una clausola di salvaguardia. Al riguardo, premesso che, secondo la normativa contabile, ciascuna legge che comporti nuove spese deve indicare espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata (che si intende come limite massimo di spesa), ovvero le relative previsioni di spesa, ritiene necessario acquisire chiarimenti sulla

natura degli oneri di cui al citato articolo 3, comma 1. In particolare, rileva l'esigenza di verificare se si tratti di spesa di natura discrezionale o rigidamente o automaticamente fissata in legge (cosiddetti fattori legislativi), ovvero di oneri aventi natura inderogabile. Peraltro, posto che, in base a quanto si evince dall'articolo 13, paragrafo quinto, dell'Accordo nonché dalla relazione tecnica del provvedimento, il contributo dell'Italia, come Paese ospitante del Centro ICRANET, sembrerebbe avere in effetti natura di spesa inderogabile, in quanto destinato a coprire le spese amministrative ed operative di funzionamento del Centro, ove ciò fosse confermato, occorrerebbe riformulare la relativa autorizzazione di spesa come previsione, anziché come limite massimo di spesa.

Il sottosegretario VEGAS concorda con le osservazioni del relatore, evidenziando l'opportunità di riformulare l'autorizzazione di spesa come previsione anziché come limite massimo.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione conviene, infine, di rendere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'articolo 3, comma 1, le parole: «nel limite massimo di», siano sostituite dalle seguenti: «valutato in».

(2880) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 2001 sul caffè, con Allegato, adottato a Londra il 28 settembre 2000***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, illustra per quanto di competenza il provvedimento in esame, rilevando in via preliminare che lo stesso non è corredato di relazione tecnica. Con riferimento alle disposizioni dell'Accordo, ritiene poi necessario acquisire conferma che, come indicato nella relazione introduttiva, le spese relative alla partecipazione italiana al bilancio amministrativo (articolo 24) ed alle attività operative (articolo 16, 19 e 31) gravano interamente sul bilancio della Comunità europea e non, sia pure parzialmente, anche su quello dello Stato italiano, posto che, in base al testo dell'Accordo, le suddette attività sembrerebbero essere svolte separatamente dalla Comunità e da ciascuno Stato membro.

Analogamente, sempre in base a quanto precisato nella relazione introduttiva, rileva l'esigenza di acquisire conferma che la partecipazione italiana alle riunioni del Consiglio (articolo 9), del Comitato esecutivo (articolo 17) e di altri Comitati e gruppi di lavoro (articoli 10 e 19), per il settore pubblico avvenga esclusivamente tramite l'addetto in materia di prodotti di base dell'Ambasciata d'Italia a Londra (dove hanno sede i suddetti organismi) e che pertanto da tale partecipazione non derivino oneri aggiuntivi di carattere amministrativo a carico del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario VEGAS, in replica alle osservazioni del relatore, conferma quanto indicato nella relazione illustrativa, secondo la quale le spese relative alla partecipazione italiana al bilancio amministrativo (articolo 24) ed alle attività operative (articoli 16, 19 e 31) dell'organismo in questione sono interamente a carico del bilancio dell'Unione europea, a seguito della decisione n. 2001/877 CE, adottata dal Consiglio dell'Unione europea in data 24 settembre 2001. Conferma, altresì, che la partecipazione italiana alle riunioni del Consiglio (articolo 9), del Comitato esecutivo (articolo 17) e di altri Comitati e gruppi di lavoro (articoli 10 e 19), è assicurata dall'addetto in materia di prodotti di base in servizio presso l'Ambasciata d'Italia a Londra. Di conseguenza, evidenzia che dall'attuazione delle disposizioni del suddetto accordo non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Su proposta del RELATORE, sulla base dei chiarimenti offerti dal Governo, la Sottocommissione conviene, infine, di rendere un parere non ostativo.

(1341) ***BEDIN. – Conferimento del grado di sottotenente a titolo onorifico agli allievi di corsi d'istruzione militare finalizzati al conseguimento del grado di sottotenente interrotti l'8 settembre 1943***

(Parere alla 4ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TAROLLI *(UDC)* illustra il provvedimento in esame, riscontrando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, comma 2 (che, diversamente dalla vigente legge n. 277 del 1999, attribuisce direttamente ai comandi militari il compito di aggiornare i fogli matricolari eventualmente incompleti degli interessati che presentino domanda per ottenere la promozione onorifica a sottotenente), l'esigenza di acquisire conferma che tali nuovi compiti non comportino un aggravio dell'attività istruttoria per gli uffici competenti, da cui possano derivare effetti di carattere finanziario.

Avendo il sottosegretario VEGAS espresso avviso favorevole sul provvedimento in esame, in quanto l'aggiornamento dei fogli matricolari rientra già nei compiti degli uffici richiamati, e non comporta quindi ulteriori oneri, su proposta del RELATORE, la Sottocommissione conviene di esprimere un parere non ostativo sul provvedimento in titolo.

(2896) ***Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l' ordinato avvio dell' anno scolastico 2004 – 2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università***

(Parere all'Assemblea. Esame e rinvio)

Il relatore TAROLLI *(UDC)* riferisce sul provvedimento in titolo rilevando, per quanto di competenza, che gli articoli 1 e 2 del decreto-legge

riproducono norme analoghe a quelle contenute nell'atto Senato n. 2529. A tal proposito ricorda che, in occasione dell'esame in sede consultiva del suddetto atto, la Commissione bilancio ha reso parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione di una modulazione temporale dei corsi per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento, in relazione all'adesione di un numero minimo di iscritti, allo scopo di rendere compatibile la copertura delle maggiori spese dei corsi speciali con le maggiori entrate derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti stessi, assicurando, in tal modo, l'effettiva invarianza di spesa per i bilanci delle singole università. La medesima condizione è stata recepita nel comma 3 dell'articolo 2, per quanto attiene ai corsi previsti dai commi 1 e 2 e non anche per quelli indicati ai commi 4 e 6, che, peraltro, sono citati nella clausola di copertura prevista al comma 7. Rileva, pertanto, la necessità di acquisire chiarimenti sulle ragioni per le quali la modulazione dell'attivazione dei corsi in relazione al numero minimo degli iscritti di cui al comma 3, idonea ad escludere l'insorgenza di maggiori oneri per le università e per i conservatori, non sia stata applicata anche con riferimento ai corsi di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 2.

Rileva inoltre che, per quanto attiene all'articolo 4, concernente una sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione alla professione di medico chirurgo, il comma 4 prevede che alle maggiori spese si provvede mediante i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei candidati per l'iscrizione all'esame di Stato. Osserva, pertanto, l'opportunità di valutare la congruità della copertura sui suddetti proventi, considerato che l'ammontare delle tasse per l'iscrizione potrebbe essere determinato *a priori*, ossia quando la platea dei partecipanti potrebbe non essere nota.

In relazione all'articolo 5, concernente l'esclusione di alcune spese per il computo del rapporto tra spese obbligatorie per il personale delle università statali ed i trasferimenti erariali sul fondo per il finanziamento ordinario, ritiene necessario valutare la congruità della clausola di invarianza degli oneri a carico del bilancio dello Stato indicata nel comma 3. Infatti, posto che, a legislazione vigente, le università che superano il rapporto del 90 per cento tra le suddette grandezze possono effettuare assunzioni di personale soltanto entro il 35 per cento delle risorse finanziarie rese disponibili per le cessazioni dal ruolo dell'anno di riferimento (comma 4, articolo 51 della legge n. 449 del 1997) e che le esclusioni di cui all'articolo 5 del provvedimento in esame restano in vigore fino alla realizzazione della riforma organica del sistema di programmazione, valutazione e finanziamento delle università (quindi, eventualmente, anche oltre la durata del blocco delle assunzioni), le innovazioni legislative di cui al comma 1 e 2 del medesimo articolo 5 potrebbero essere suscettibili, a determinate condizioni, di consentire nuove assunzioni a carico del bilancio delle università, possibilità attualmente esclusa. Rileva, pertanto, l'esigenza di valutare se sussistano le condizioni per escludere che i possibili maggiori oneri a carico dei bilanci delle università non producano

riflessi negativi sul bilancio dello Stato o sulla finanza pubblica. Posto, altresì, che, in materia di blocco delle assunzioni per le università, il quarto periodo del comma 53 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003 richiama espressamente il comma 4 dell'articolo 51 della legge n. 449 del 1997, rileva, infine, l'opportunità di specificare che le esclusioni di cui all'articolo 5 del provvedimento in esame non possano trovare applicazione anche con riferimento alla disciplina del blocco delle assunzioni.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Sottocommissione conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame.

(2912) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo,*** approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA *(FI)* illustra il disegno di legge in titolo, rilevando per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, comma 4, che, come evidenziato anche dal Servizio del bilancio, occorre valutare se l'attività di raccolta delle segnalazioni delle violazioni nonché il raccordo con le Amministrazioni interessate da parte del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno possano comportare un aggravio dei compiti svolti dal Dipartimento stesso, con possibili conseguenti oneri finanziari, sia pure limitati. Occorre poi acquisire conferma circa la disponibilità della quota parte di risorse richiamate all'articolo 2, comma 2, nel limite di 90 milioni di euro, per le esigenze di funzionamento del settore dello spettacolo e della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo «Arcus S.p.a.». Come osservato dal Servizio del bilancio, infatti, le risorse in questione provengono dalla quota di utili derivanti dall'estrazione infrasettimanale del gioco del lotto, riservata al Ministero per i beni culturali e ambientali ai sensi del comma 83, articolo 3, legge 23 dicembre 1996, n. 662, e sono quindi soggette all'imprevedibile andamento delle giocate, anche se la loro destinazione resta subordinata all'adozione del decreto con il quale si accerta l'ammontare del gettito (articolo 2, comma 2, ultimo periodo).

Relativamente al comma 3-*ter* dello stesso articolo 2, riscontra inoltre l'esigenza di valutare se la determinazione su base triennale (mediante decreto ministeriale di natura non regolamentare) dei criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinato alle fondazioni lirico-sinfoniche nonché della percentuale corrisposta dallo Stato a ciascuna fondazione, sia coerente con la rideterminazione annuale del Fondo unico per lo spettacolo in sede di legge finanziaria attraverso la Tabella C, ovvero possa determinare vincoli a carico del bilancio dello Stato. Sempre in relazione all'articolo 2, fa presente che occorre valutare gli effetti finanziari del comma 3-*quater*, che modifica l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 345 del 2000 (convertito, con modificazioni, dalla legge

n. 6 del 2001), in quanto, diversamente dalla legislazione vigente, sembra consentire la possibilità di aumentare i contributi erogati dallo Stato alle fondazioni lirico-sinfoniche anche in presenza di soggetti fondatori privati con una partecipazione inferiore al 12 per cento dei finanziamenti statali. Segnala poi il comma 3-*quinquies*, in quanto, come rilevato nella nota del Servizio del bilancio, non risulta quantificato l'ammontare del contributo attribuito, per il 2004 e il successivo triennio, alla Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 derivanti dalla nuova estrazione del gioco del lotto. Relativamente a tali risorse richiama inoltre le osservazioni espresse con riferimento al precedente articolo 2, comma 2.

In merito all'articolo 3, comma 1, ritiene necessario acquisire chiarimenti circa la natura degli interventi da finanziare tramite l'utilizzo, ivi previsto, del 3 per cento delle risorse (destinate alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali) relative ai limiti di impegno degli esercizi finanziari 2003 e 2004, per l'attivazione degli interventi previsti nel programma di infrastrutture, essendo l'impiego di risorse relative ai limiti di impegno per oneri di natura corrente contrario alla normativa contabile. Inoltre, come segnalato dal Servizio del bilancio, per le risorse relative all'anno 2003 rileva che occorre acquisire conferma che esse non siano state già oggetto di impegno e, di conseguenza, non siano vincolate, nel presupposto che il relativo utilizzo implica l'impegno entro il secondo esercizio dopo quello di prima iscrizione ai fini della riassegnazione agli esercizi successivi. In merito all'articolo 4, comma 1, evidenzia la necessità di chiarire la natura degli interventi nel settore dei beni e delle attività culturali e dello sport ivi previsti, al fine di valutarne la compatibilità con la copertura mediante risorse in conto capitale richiamata al comma 5 e nella relazione tecnica, in quanto, come rilevato nella nota del Servizio del bilancio, dalla norma non si evince se gli interventi da finanziare siano a loro volta di parte capitale.

In relazione al Comitato di tre saggi di cui all'articolo 4, comma 4-*bis*, occorre a suo avviso acquisire conferma che la copertura per le spese di funzionamento e gli eventuali compensi spettanti ai componenti sia ricompresa nel contributo ivi previsto. Segnala inoltre l'articolo 4, comma 6-*bis*, il quale, come rilevato dal Servizio del bilancio, potrebbe produrre variazioni di gettito, in relazione all'inclusione, tra i soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica (e che possono quindi fruire delle relative agevolazioni fiscali) anche delle società cooperative.

Fa poi presente che il successivo comma 6-*ter* sostituisce interamente l'articolo 90, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fissando direttamente, e non più tramite regolamento, le modalità di costituzione delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche e il contenuto dello statuto, nel quale, tuttavia, non si prevede più la gratuità degli incarichi degli amministratori di cui alla lettera *a)*, punto 5, del citato comma 18. Rileva che, in proposito, il Servizio del bilancio osserva l'opportunità di acquisire chiarimenti riguardo al possibile impatto che la mancata pre-

visione della gratuità dell'incarico abbia sia in termini di gettito (stante il differente regime fiscale cui sono sottoposti i redditi delle associazioni in parola e i redditi delle persone fisiche), sia per gli eventuali profili di elusione fiscale, connessi alle prescrizioni della medesima disposizione (assenza di fine di lucro, indivisibilità fra gli associati dei proventi delle attività e devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni).

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell'esame.

(2901) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe,*** approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 aprile.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che, nelle precedenti sedute, la Sottocommissione ha iniziato l'esame del testo del provvedimento in titolo, mentre devono ancora essere illustrati i relativi emendamenti.

Il relatore FERRARA *(FI)* riferisce sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al parere da rendere sul testo circa i possibili risparmi derivanti dall'articolo 2, comma 4, che gli emendamenti 2.7 e 2.8, sopprimendo tale norma, potrebbero compromettere le suddette economie di spesa, ove le stesse fossero confermate. Segnala altresì che potrebbero derivare nuovi o maggiori oneri dagli emendamenti 3.12 (che sopprime la clausola che imputa gli oneri del Comitato di alta sorveglianza al bilancio del Registro italiano dighe o RID) e 3.13 (che sopprime l'intera clausola di copertura dei suddetti oneri). Rileva, inoltre, la necessità di valutare se possono scaturire nuovi o maggiori oneri dalla proposta 4.13, che pone come obbligo e non più come facoltà l'avvio, da parte dei Ministeri competenti, delle procedure per la revoca della concessione di derivazione e per gli adempimenti ivi indicati.

In relazione al parere da rendere sul testo, comunica che occorre valutare se possano derivare ulteriori oneri dall'emendamento 4.17, che impone ulteriori verifiche a carico dei concessionari o degli esercenti sull'impatto ambientale e sulle condizioni strutturali delle dighe, qualora tra i suddetti concessionari ed esercenti vi fossero soggetti pubblici. Fa poi presente che l'emendamento 4.0.1 (limitatamente al comma 1), prevede l'assunzione di 40 nuove unità di personale per il biennio 2004-2005 nonché di 2 nuovi dirigenti di seconda fascia da parte del RID, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 3, comma 54, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004), destinato a finanziarie le

assunzioni di nuovo personale presso le pubbliche amministrazioni in deroga al blocco stabilito dalla stessa legge. Al riguardo, segnala che occorre acquisire chiarimenti in merito alla congruità della quantificazione degli oneri ivi indicata, nonché in merito alla disponibilità di risorse sufficienti per le suddette assunzioni nel citato fondo, posto che la legge finanziaria per il 2004 prevedeva stanziamenti per lo stesso fondo pari a 70 milioni di euro per il 2004 ed a 280 milioni di euro a decorrere dal 2005, e che il comma 55 dello stesso articolo 3 stabilisce le categorie di dipendenti pubblici per i quali è autorizzata in via prioritaria l'assunzione in deroga al blocco.

Ritiene poi necessario valutare se possono derivare nuovi o maggiori oneri privi di copertura dall'emendamento 4.0.2, che pone a carico del bilancio del RID le spese per l'assunzione di ulteriore personale laureato a tempo determinato, senza peraltro quantificarne l'importo. Fa presente altresì l'esigenza di valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 5-*ter*.3 (che aggiunge l'edificio regolatore del livello del Lago di Garda) e 5-*ter*.4 (che aggiunge gli edifici delle scuole pubbliche e delle università statali), che ampliano le tipologie di edifici che possono accedere ai finanziamenti del fondo di cui all'articolo 5-*ter*, comma 1, per interventi di ristrutturazione. Riscontra inoltre l'esigenza di acquisire conferma, in merito all'emendamento 5-*quater*.5.0.1, che le operazioni di dragaggio dei porti ivi previste, in zone oggetto di interventi di bonifica ambientale, non determinino nuovi o maggiori oneri a carico degli enti locali interessati. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,20.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,30

€ 3,52